

Al Sindaco del comune di San Severo
nella qualità di
Ufficiale di Anagrafe


protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it

Lo scrivente **Giovanantonio Macchiarola**, nato a Gambatesa (CB) il 29 settembre 1950 e residente in San Severo alla via Filippo Pelosi, n. 16 trovandosi nella condizione di non poter disporre della abituale dimora all'indirizzo di residenza, **chiede,**

ai sensi dell'art. 1 e 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con il D.P.R. 30-5-1989 n. 223, nonché sulla scorta delle avvertenze e note illustrative dell'Istat, serie B – n.29 –edizione 1992, accapi 3 e 4, e del nuovo regolamento di cui al DPR 17-7-2015, n. 126,

la variazione anagrafica con iscrizione nel registro di anagrafe quale “senza fissa dimora” con domicilio all'indirizzo dell'attuale residenza ove permane la sede principale dei propri affari e interessi e il recapito ai fini legali, fiscali e ad ogni altro buon fine e dove ha, fin qui, ricevuto la corrispondenza di proprio interesse.

Comunica, inoltre, ai fini della intestazione della scheda individuale di cui all'art. 20 del DPR 30-5-1989 n. 223, come modificato dal nuovo regolamento di cui al DPR 17-7-2015, n. 126, i seguenti dati:

cognome: **Macchiarola**
nome: **Giovanantonio**
sesso: **maschile**
data di nascita: **29.09.1950**
luogo di nascita: **Gambatesa (CB)**
codice fiscale: **MCCGNN50P29D896T**
cittadinanza: **italiana**
indirizzo: **via F. Pelosi, 16 - San Severo**
paternità: 
maternità: 
atto di nascita: *cfr. scheda in archivio*
stato civile: **divorziato**
condizione: **pensionato**
titolo di studio: **diploma Maturità Magistrale**
carta d'identità: *non richiesta*
domicilio digitale: giovanantonio_macchiarola@pec.it
stato anagrafico: **senza fissa dimora.**

Si chiede, infine, come previsto dalla Legge 241/1990 e a riscontro della presente, la comunicazione del responsabile del procedimento di cui alla presente istanza con invio alla casella di posta elettronica sopra indicata.

In fede

21 settembre 2019

Giovanantonio Macchiarola

Via F Pelosi, 16 – San Severo
giovanantonio_macchiarola@pec.it

[uff migrazioni](mailto:uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it)<uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it>

23/09/2019 17:30

A: me

In riferimento alla sua richiesta, si comunica che la S.V. è stata cancellata per irreperibilità in data 18.11.2011, per cui ai sensi dell'art.7 comma 2 REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, dovrà procedere a nuova iscrizione anagrafica.

L'istanza dovrà essere presentata su modelli Ministeriali APR iscrizione e possono essere ritirati presso questo ufficio o scaricabili dal sito internet.

Per i senza fissa dimora, ai sensi della 94 del 15/07/2009 dovranno essere dichiarati tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti che la Polizia Locale dovrà effettuare, atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (Caritas, dormitorio, Mensa ecc).

In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita.

Cordiali saluti

Al Sindaco del comune di San Severo

nella qualità di

Ufficiale di Anagrafe

francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it

Dal riscontro alla mia richiesta di variazione anagrafica trasmessa il 21 settembre 2019, apprendo con sorpresa e mio grave disappunto di essere stato cancellato “per irreperibilità” dall’anagrafe comunale, senza alcuna indicazione dell’articolo di legge applicato e della motivazione che ne sarebbe all’origine nonché, cosa più grave, **senza averne mai avuto comunicazione all’indirizzo di residenza, ovvero di abituale dimora e domicilio, dove ho fin qui ricevuto tutta la mia corrispondenza personale.**

Dovendo ricercare la “ratio” di tale cancellazione nella legge in vigore, devo, per induzione, ritenere che si sia applicato l’art.11 del DPR n. D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, dove, alla lettera c), la cancellazione anagrafica è prevista nel caso di “irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, **a seguito di ripetuti accertamenti**, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.

Nel caso in cui l’applicazione di tale articolo sia confermata e condivisa dall’ufficiale d’anagrafe del Comune di San Severo, occorre richiamare lo stesso a quanto disposto dalle **Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico dell’Istat** le quali stabiliscono (punto 10, accapo 3 e 4) che:

“La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio di anagrafe.

Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibilità al di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita quando una persona risulti, a periodici ed intervallati accertamenti disposti dall’ufficiale di anagrafe, costantemente irreperibile all’indirizzo anagrafico, **né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità”.**

Soccorre a tal fine la norma dettata dall’art. 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come ribadito dall’art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dove è prescritto che l’ufficiale d’anagrafe “**venuto a conoscenza di fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche... deve invitare gli interessati**” a rendere le prescritte dichiarazioni disponendo, nel caso di mancata dichiarazione, che si possa provvedere d’ufficio “**notificando all’interessato il provvedimento stesso**”; obblighi, ambedue, che, per essere stati ampiamente disattesi - fatta salva la responsabilità per le ulteriori conseguenze che dovessero ricadere sullo scrivente per la mutata posizione anagrafica arbitrariamente disposta - inficiano del tutto il provvedimento assunto a mio danno.

Nel richiamare, inoltre, le Avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge anagrafica” emanate dall’Istat dove, al punto 4, stabilisce che “La scelta dell’elezione del domicilio

ai fini anagrafici **deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato**” e la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995, dove, al n. 8, è ribadito che: **“La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta costituzionale”** ,

si ribadisce

la precedente richiesta del 21 settembre 2019 nella forma e nei contenuti già comunicati.

1 ottobre 2019

Giovannantonio Macchiarola

Via F Pelosi, 16 – San Severo
giovannantonio_macchiarola@pec.it

Mittente:

giovannantonio_macchiarola@pec.it

Al Sindaco del Comune di San Severo
nella funzione di Ufficiale di Anagrafe
francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

Lo scrivente **Giovannantonio Macchiarola**, nato a Gambatesa (CB) il 29 settembre 1950 e residente in San Severo alla via Filippo Pelosi, n. 16,

trovandosi nella condizione di non poter disporre della abituale dimora all'indirizzo di residenza,

CHIEDE

la variazione di residenza anagrafica con iscrizione nel registro di anagrafe del Comune di San Severo quale "senza fissa dimora" con domicilio all'indirizzo dell'attuale residenza dove ha, a tutt'oggi, ricevuto la corrispondenza di proprio interesse e dove permane la sede principale dei propri affari e interessi e il recapito ai fini legali, fiscali e ad ogni altro buon fine.

Comunica, pertanto, ai fini della intestazione della scheda individuale di cui all'art. 20 del DPR 30-5-1989 n. 233, come modificato dal nuovo regolamento di cui al DPR 17-7-2015, n. 126, i seguenti dati:

cognome:	Macchiarola
nome:	Giovannantonio
sex:	maschile
data di nascita:	29 settembre 1950
luogo di nascita:	Gambatesa (CB)
codice fiscale:	MCCGNN50P29D896T
cittadinanza:	italiana
indirizzo:	via F. Pelosi, 16 - San Severo
paternità:	
maternità:	
atto di nascita:	<i>cfr. scheda in archivio</i>
stato civile:	divorziato
condizione:	pensionato
titolo di studio:	diploma Maturità Magistrale
carta d'identità:	<i>non richiesta</i>
domicilio digitale:	giovannantonio_macchiarola@pec.it
stato anagrafico:	senza fissa dimora.

La presente richiesta è inoltrata ai sensi dell'art. 1 e 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con il D.P.R. 30-5-1989 n. 223, nonché del nuovo regolamento di cui al DPR 17-7-2015, n. 126 e delle avvertenze e note illustrative dell'ISTAT, serie B – n.29 – edizione 1992, accapi 3 e 4, ove è stabilito che “La scelta dell'elezione del **domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato**”, nonché della **circolare del Ministero dell'Interno del 29 maggio 1995**, dove, al n. 8, è ribadito che: “**La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione**, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta costituzionale”.

Si chiede, infine, a riscontro della presente e ai sensi di quanto previsto dalla Legge 241/1990, la comunicazione del responsabile del procedimento di cui alla presente istanza con invio alla casella di posta elettronica sopra indicata.

In fede

15 gennaio 2021

Giovannantonio Macchiarola

uff migrazioni<uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it>

01/02/2021 17:07

A: me

BUONGIORNO IN MERITO ALLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ANAGRAFICA,SI COMUNICA CHE L'ISTANZA DOVRA' ESSERE PRESENTATA SU MODELLO MINISTERIALE N0445/01,CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.3,COMMA 38 DELLA LEGGE 94/2009 LA S.V. DOVRA' FORNIRE GLI ELEMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTI A STABILIRE L'EFFETTIVA SUSSISTENZA DEL [DOMICILIO.SI](#) FA PRESENTE, INOLTRE ,CHE GRAVA SUL RICHIEDENTE LA DIMOSTRAZIONE DELLA PRESENZA SUL TERRITORIO COMUNALE DEI PROPRI "AFFARI E INTERESSI" CHE GIUSTIFICANO L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA. LA STESSA POTRA' ESSERE EFFETTUATA PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE FATTI ED ELEMENTI DAI QUALI SI PUO' DESUMERE CHE L'INTERESSATO HA STABILITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE LA SEDE PRINCIPALE DEI SUOI "AFFARI E INTERESSI". LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CUI SOPRA CONSENTIRA' L'AVVIO DEGLI ACCERTAMENTI CHE LA POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUERA',COSI' COME DALLA NORMATIVA VIGENTE. L'UFFICIO VARIAZIONI ANAGRAFICHE E' APERTO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9 ALLE ORE 11,30 P.ZA MUNICIPIO,1. IN MANCANZA DI PRESENTAZIONE DELLA SUDDETTA DICHIARAZIONE LA RICHIESTA VERRA' RIGGETTATA .CORDIALI SALUTI L'UFF. D'ANAGRAFE FANELLI LORELLA

23 febbraio 2021

Al Sindaco del comune di San Severo
nella qualità di Ufficiale di Anagrafe
francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it
uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

Oggetto: Richiesta variazione anagrafica

Ai fini della richiesta in oggetto, si trasmette in allegato
il Mod. N0445/01
e la copia del documento di identità.

Giovannantonio Macchiarola

Via F Pelosi, 16 – San Severo
giovannantonio_macchiarola@pec.it

Poggio Imperiale, li 10 maggio 2022

Egr. Sig. SINDACO
DELLA CITTA' DI
71016 SAN SEVERO

Raccomandata a.r.

Oggetto: puntuale ottemperanza alla richiesta di iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora formulata il 23.2.2021 dal Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, c.f. MCCGNN50P29D896T.

In nome e per conto del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, e per espresso mandato dallo stesso conferitomi, del quale accludo ad ogni buon fine copia alla presente, vengo a rappresentarLe quanto segue:

-il mio assistito, cittadino senza fissa dimora, all'esito di verifiche e riscontri effettuati, apprendeva con comprensibile stupore di essere stato cancellato dall'Anagrafe di Codesta Città sin dal 2011, senza che gli fosse stato mai comunicato alcun provvedimento in tal senso presso il suo pur noto domicilio-recapito di Via F. Pelosi, n.16 in San Severo;

-dopo l'istanza di reiscrizione nella già menzionata Anagrafe pur formulata dal mio assistito già in data 21.9.2019, rimasta inesitata e priva di riscontro, lo stesso provvedeva in data 23.2.2021 (prot. n. 196/2021) a riproporre l'istanza stessa all'uopo compilando e sottoscrivendo il modello "*Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora*", corredato da ogni dato necessario;

-all'esito delle informazioni assunte dagli Organi preposti (messo notificatore Sig. Lucio Albanese), veniva accertato e riconosciuto che il Sig. Macchiarola, quale persona senza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in San Severo alla già indicata Via F. Pelosi, n. 16;

-senonché, la riferita posizione del mio assistito, che ormai si deve ritenere acclarata, non emerge dagli atti di Anagrafe di Codesta Città, atteso che dal “Certificato di residenza” rilasciato dall’Ufficio Anagrafe il 10.11.2021, lo stesso risulta residente in una non meglio identificabile ed individuabile Via dell’Angelo Custode, n. 63;

-tale condizione anagrafica contrasta chiaramente sia con l’istanza di iscrizione proposta dal Macchiarola e della quale si è appena detto, sia con tutti i riscontri e le verifiche pur effettuate dagli Organi preposti di Codesta Città quanto al domicilio dello stesso, persona senza fissa dimora;

-mi corre l’obbligo di evidenziarLe, inoltre, che la riferita arbitraria collocazione anagrafica del mio assistito, contrasta soprattutto con le leggi ed regolamenti che disciplinano l’anagrafe della popolazione con particolare riferimento allo “status” di persona senza fissa dimora (legge 24.12.1954, n. 1228, art. 1), viepiù violando diritti costituzionalmente garantiti, quali appunto la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale contemplato dall’art. 16 Cost. (cfr. Circolare del Ministero dell’Interno 29.5.1995, n.8).

Per tutto quanto appena esposto e rappresentato, nella già spiegata qualità, vengo a richiederLe di provvedere, in autotutela, alle opportune rettifiche dell’iscrizione anagrafica del Sig. Macchiarola, nel senso dallo stesso legittimamente indicato e richiesto da ultimo con l’istanza del 23.2.2021; evidenziandoLe che, in difetto e decorso il termine di legge, tutelerò i suoi diritti nelle sedi giudiziarie competenti.

Riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.

Distinti saluti.



COMUNE DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
UFFICIO ANAGRAFE

Comune di San Severo

Prot. Uscita Nr. 0017905/2022
del 27/05/2022 ore: 12:18:44



SAN SEVERO, 26/05/2022

AVV. LEONARDO DALOISO
VIA L. CADORNA, 22

71010 POGGIO IMPERIALE (FG)

OGGETTO: RICHIESTA RIPRISTINO ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL SIG. MACCHIAROLA
GIOVANNANTONIO MICHELE

IN MERITO ALLA VS. RICHIESTA DI RIPRISTINO DELLA RESIDENZA DEL SIG.
MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO MICHELE NATO A GAMBATESA IL 29/09/1950
NON PUO' ESSERE ACCOLTA IN QUANTO LO STESSO HA DICHIARATO DI NON
AVERE DIMORA STABILE E HA RESO UNA DICHIARAZIONE DI DOMICILIO AI FINI
DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI PERSONA SENZA FISSA DIMORA.
COME DA REGOLAMENTO ANAGRAFICO LO STESSO PUO' RICHIEDERE A QUESTO
ENTE IL CAMBIO DI DOMICILIO PRESENTANDO UNA DICHIARAZIONE CON LA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

Distinti saluti.



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
(Soccorso Lorellà FANELLI)

27 luglio 2022

All'Ufficiale d'Anagrafe delegato
del Comune di San Severo
uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it

Alla particolare attenzione della
Sig.ra Lorella Fanelli

e per conoscenza
Al Sindaco del comune di San Severo
francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it
nella qualità di Ufficiale di Anagrafe

Egregia Signora Fanelli,

chiarisco, innanzi tutto, che mi rivolgo a Lei nella Sua qualità di Ufficiale di Anagrafe e, se mi consente, quale persona.

Questa mia, augurandomi di non tediarLa né di indisporLa, ha il fine di rappresentarLe alcune mie personali valutazioni sulle disposizioni di Legge e sulle norme Istat che riguardano la materia a confronto delle valutazioni che Lei, a mio modesto parere, ne fa in difformità a quanto stabilito dalla legislazione in essere, formulando l'auspicio che Lei abbia la buona grazia di valutarle in nome della mia trascorsa attività di dipendente presso il Comune di San Severo, con mansioni svolte, tra l'altro, anche presso l'Ufficio Anagrafe, ovvero, se per Lei ciò non avesse valore, in considerazione del rispetto dovuto alla mia anzianità 'anagrafica' di cittadino.

Ho dovuto rivedere tutta la corrispondenza tra noi intercorsa dal 2019 per poter scrivere un articolo pubblicato sul mio sito internet in cui riporto la cronistoria dello scambio di mail in ordine alla mia richiesta di iscrizione nel Registro di Anagrafe del Comune di San Severo quale "senza fissa dimora" e al quale La rimando se ne avesse tempo o ne fosse solo curiosa. Da ciò discendono le seguenti considerazioni fatte alla luce della Legge e del Regolamento anagrafico, nonché delle note Istat "Avvertenze e note illustrative, Serie B n.29 della edizione 1992".

1. Cancellazione per irreperibilità

1.1 Per andare con ordine, e seguendo indicativamente la traccia lasciata dalla nostra pregressa corrispondenza, mi preme farLe notare che la mia cancellazione dall'Anagrafe dei residenti del Comune di San Severo, avvenuta per "irreperibilità" già a far tempo dal 18 novembre 2011, come ho appreso in risposta alla mia prima richiesta dalla comunicazione inviata in data 23 settembre 2019, è stata operata senza che nella stessa me ne fosse data ragione. Non essendo quel riscontro

firmato, non posso sapere se già allora fosse Lei la mia corrispondente o se Lei avesse, già nel 2011, la funzione che attualmente riveste.

1.2 Comunque sia, mi permetto di farLe notare come nelle note Istat sopra richiamate sia prevista (Cfr. Introduzione punto 7 lettera b)) la possibilità di cancellare per irreperibilità “le persone che siano risultate irreperibili a seguito di ripetuti accertamenti” con richiamo all’art. 11, comma 1, lett. c) del DPR 223/89 dove è previsto che si può essere cancellati “per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile”.

1.2.1 Se la lettura di tale articolo potrebbe far pensare che l’obbligo di “ripetuti accertamenti” non valga per la “irreperibilità accertata a seguito delle operazioni del censimento...” non va, tuttavia, sottaciuto come al punto 10 della Parte Terza – delle note Istat esaminate viene precisato (pag.47) che “La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio di anagrafe” potendosi rinvenire in quel “può” un limite ad una cancellazione automatica senza provvedere ai dovuti e ripetuti accertamenti.

1.3 Per chiudere l’argomento “irreperibilità” dando l’opportuna e necessaria rilevanza a quel “può”, posso assicurarLa, per quel che vale allo stato attuale, che, risiedendo nel Comune di San Severo dal 1961, non ho mai partecipato nei cinquant’anni seguenti alle operazioni di Censimento della popolazione senza che per questo si sia provveduto al mio depennamento d’ufficio dall’Anagrafe dei residenti come avvenuto il 18 novembre 2011; circostanza che, nel caso, farebbe pensare più ad un arbitrio, se non a una “malevolenza” o a una specie di “mobbing anagrafico”, piuttosto che al rispetto delle disposizioni di Legge. Un tale “arbitrio” comporterebbe, infatti, la cancellazione d’ufficio, ed ex abrupto, di tutte quelle persone che per i più vari motivi (anzianità, ignoranza, dimenticanza, assenza temporanea o quant’altro) non si siano attivati in occasione del censimento.

2 Sussistenza del domicilio

2.1 Penso di non dover fare, tantomeno con Lei, una disanima della differenza tra abituale dimora e domicilio per cui, dandola per scontata, me ne esento limitandomi a riportare di seguito quanto stabilito nella Parte terza delle note illustrative Istat sopra richiamate dove al capo 3 è precisato che “il domicilio... è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune... come quello dove più frequentemente egli fa capo ovvero ha ‘dei parenti... o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile””, con quanto aggiunto al capo 4 delle stesse note ove è specificato che “La scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all’interessato” e, a seguire, che l’extrema ratio della iscrizione nel comune di nascita è una ipotesi prevedibile solo nel caso in cui l’interessato non sia in grado di indicare un domicilio.

2.1.1 Nelle parte B delle medesime note è ulteriormente specificato al punto 7 (pag.45-46) che “se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio ma elegge domicilio solo al fine di chiedere e ottenere l’iscrizione anagrafica” può farsi ricorso ad una via inesistente ove “verranno iscritti... i ‘senza fissa dimora’ che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel comune stesso...” nel qual caso “ogni notizia agli stessi s’intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’albo pretorio”.

2.1.2 Alla luce di quanto detto fin qui, mi è sembrato eccessivo la richiesta da Lei fattami con la comunicazione del 1 febbraio 2021 dove, oltre a chiedermi di fornire, ai sensi del 3 comma dell’art.

2 della Legge 24 dicembre 1954, come innovato dall'art. 38 della Legge 15 luglio 2009, n.94, gli "gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio" mi fa presente "inoltre, che grava sul richiedente la dimostrazione della presenza sul territorio comunale dei propri affari e interessi che giustificano l'iscrizione anagrafica".

2.1.3 Ciò mi pare del tutto difforme da quanto previsto dalla Legge e dalle norme Istat, come riportate al punto precedente, avendo fatto richiesta di domicilio quale persona senza fissa dimora e avendo indicato un domicilio sussistente o recapito che dir si voglia, in quanto la Legge 94/2009 ha innovato o modificato la legislazione e le norme precedenti se non nella parte in cui fa obbligo di indicare la "sussistenza del domicilio" che non può intendersi (visto l'oggetto della Legge modificativa) che come "esistenza" del domicilio o "recapito", come evidenziato dalle note Istat.

2.1.4 Infatti, qualora si volesse intendere "sussistenza del domicilio" in maniera diversa, la innovazione in capo al senza fissa dimora di dover "dimostrare" la sussistenza del domicilio come residenza sarebbe come dichiarare di NON essere "senza fissa dimora" così che in mancanza di indicazione del domicilio non resterebbe altra alternativa che considerarlo residente nel Comune di nascita

3. Le contraddizioni e gli "errori" dell'Anagrafe di San Severo

3.1 Ma veniamo alla soluzione adottata dall'Anagrafe del Comune di San Severo e a quello che ritengo un abuso e una illegalità commessa a mio danno con l'evidente calpestamento del mio diritto soggettivo.

3.1.2 IL DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone all'art. 5, comma 2, che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 del Regolamento 30 maggio 1989, n. 223, sono trascritte entro due giorni dalla data di ricezione con decorrenza dalla data della dichiarazione di variazione.

3.1.3 Il comma 5 della medesima Legge stabilisce inoltre che, ove nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis delle L. 241/90 con l'indicazione dei requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, la variazione si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione (già trascritta ai sensi del punto precedente).

3.2 L'Ufficio Anagrafe non ha, quindi, ottemperato a quanto detto nel punto 3.1.2 né ha inviato la comunicazione di cui al punto 3.1.3 per aver effettuato accertamenti con esito negativo rispetto alla richiesta di variazione presentata, dal che deve desumersi che la variazione sia da ritenersi, in ogni caso, del tutto assodata nei termini contenuti nella mia richiesta.

3.2.1 Ancora più grave e contorta risulta la logica e la plateale illegalità posta in atto dall'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo che, dopo aver proceduto agli accertamenti previsti dall'innovato art. 2 della Legge anagrafica 1220/1954, e pur avendo acclarata la veridicità della mia dichiarazione e la "sussistenza del domicilio", ha agito in maniera difforme dalla Legge e dalle risultanze della indagine attribuendomi, d'ufficio e senza farmene comunicazione, altro domicilio o recapito da me del tutto sconosciuto con il dolo di rendermi, in tal modo, e contro la normativa e la stessa "ratio" della Legge Anagrafica, del tutto invisibile e irrintracciabile.

Orbene, cara signora Lorella, chiusa questa puntuale disanima dei fatti e dei comportamenti tenuti dal Comune di San Severo nei miei confronti, non conoscendola e dovendola, quindi, presumere innocente di quanto è stato malfatto finora, non posso fare a meno di considerarla vittima di

imposizioni dall'alto che l'abbiano costretta a comportamenti capotici, contraddittori e illegali come quelli facilmente desumibili da questa affrettata analisi dei fatti.

Dico questo perché dopo essere stato per 36 anni dipendente di un Comune - da me definito, già quand'ero in servizio, come il Comune delle Bananas per la illegalità che vi regnava e i soprusi che vi si perpetravano nel silenzio omertoso di dipendenti assuefatti e sottomessi ai quali non vorrei assimilarLa - ho già avuto modo di constatare che nulla è cambiato dopo anni, visto il sindaco pro-tempore che lo amministra attualmente il quale, in perfetta prosecuzione, ha raccolto l'eredità che gli è stata lasciata dai suoi predecessori con l'innovativo espediente di coprirsi, da perfetto Tartufo, della bandiera, tanto proclamata quanto calpestata, della legalità.

Avendo, quindi, evidenziato la sua ipocrisia in diverse lettere inviategli alle quali, per quanto ne abbia fatto ridondanza e sberleffo sul mio sito www.sansevero.it, non ha mai risposto, non mi resta che pensare, immaginandone il livore, che ci sia il sindaco a digiuno di legalità dietro questi comportamenti illegali che mi hanno danneggiato e che mi hanno costretto a rivolgermi a un legale a rappresentarmi per tutelare il mio diritto soggettivo, il rispetto della Legge e una corretta gestione della pubblica amministrazione.

Per tale ragione e per averne fatto citazione, la presente è doverosamente inviata per conoscenza anche a chi L'ha delegata alla funzione dovendo ritenerlo il vero responsabile del calpestamento dei miei diritti e della illegalità che governa, ora come allora, il Comune delle Bananas.

Se, poi, non fosse così e Lei sentisse il dovere di contraddire in punta di Legge le valutazioni di cui sopra, resto in attesa, a mia contraddizione oltre che a mia cultura, di una Sua illuminata e altrettanto puntuale risposta.

Giovanantonio Macchiarola

giovanantonio_macchiarola@pec.it

Senza fissa dimora
con domicilio in
Via Filippo Pelosi, 16
San Severo

Studio Legale
Avv. Leonardo D'Aloiso
 Via Luigi Cadorna, n.22 – 71010 Poggio Imperiale (FG)
 Via Monfalcone, n. 103 – 71121 Foggia
 Tel.fax.0882 –994073 e.mail:
avv.leonardodaloiso@tiscali.it
 pec: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per: **MACCHIAROLA Giovannantonio Michele**, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, c.f. MCCGNN50P29D896T, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Leonardo D'Aloiso, (c.f. DLSLRD50T14G761O), e Salvatore D'Aloiso (c.f. DLSSVT78H24I158G) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Poggio Imperiale alla Via Luigi Cadorna, n. 22; PEC: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it

-ricorrente-

Contro:

-COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, avente sede in San Severo alla Piazza Municipio;

-MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso "ope legis" dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla Via Melo, n. 97 risulta domiciliato.

-convenuti-

I sottoscritti procuratori, nella qualità,

E S P O N G O N O

1)-Il Sig. **MACCHIAROLA Giovannantonio Michele**, cittadino senza fissa dimora, all'esito di verifiche e riscontri effettuati, apprendeva con comprensibile stupore e disappunto che sin dal 2011 risultava cancellato

dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo, ove era iscritto da tempo immemorabile, e senza che gli fosse stato mai comunicato alcun provvedimento in tal senso presso il domicilio-recapito dal medesimo eletto in San Severo alla Via F. Pelosi, n. 16.

2)-Il ricorrente, pertanto, già in data 21.9.2019 presentava all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo istanza di reiscrizione che, tuttavia, rimaneva inesitata e priva di riscontro.

3)-In data 23.2.2021 riproponeva la stessa istanza (Prot. n. 196/2021), all'uopo compilando e sottoscrivendo il modello "*Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora*" che corredeva di ogni dato necessario.

4)-All'esito dell'istruttoria svolta sulla riferita istanza di iscrizione anagrafica e, dunque, assunte le necessarie informazioni al riguardo a mezzo degli Organi preposti (nel caso di specie a mezzo del Messo Notificatore Sig. Lucio Albanese), il Comune di San Severo accertava e riconosceva che il ricorrente, quale persona senza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in San Severo alla già indicata Via F. Pelosi, n.16, un tempo abitazione familiare dello stesso.

5)-Senonché, il ricorrente aveva modo di riscontrare che agli atti di Anagrafe del citato Comune non si dava conto di tale sua posizione, atteso che dal certificato di residenza rilasciato dallo stesso Ufficio il 10.11.2021 aveva rilevato che risultava residente in una strada fittizia c.d. "Via dell'Angelo Custode, n. 63", individuata dallo stesso Comune per i soggetti senza fissa dimora.

6)-Con nota raccomandata a.r. del 10.5.2022, formulata a mezzo del costituito procuratore Avv. D'Aloiso, il ricorrente evidenziava al Sindaco di San Severo, nella sua funzione di Ufficiale di Anagrafe, come la sua condizione anagrafica contrastasse con la sua istanza di iscrizione e con tutte le risultanze dell'istruttoria svolta e della quale si è appena detto; non senza tralasciare di rimarcare il contrasto della riferita collocazione

anagrafica “fittizia” con le disposizioni di legge; e chiedeva che venissero apportate, in autotutela, le opportune rettifiche alla sua iscrizione anagrafica, e di essere, dunque, annoverato tra la popolazione residente in San Severo e presso il già indicato domicilio di Via F. Pelosi, n.16, come accertato.

7)-Con nota del 26.5.2022, indirizzata al costituito procuratore, l’Ufficiale di Anagrafe Delegato del Comune di San Severo, dando riscontro alla indicata richiesta del ricorrente, comunicava che la stessa non poteva essere accolta, in quanto quest’ultimo aveva dichiarato di non avere dimora stabile ed aveva reso una dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora.

La riferita condotta del Comune di San Severo, costituita dall’attribuzione al ricorrente della residenza “fittizia”, nonostante l’esperito accertamento del domicilio dello stesso eletto in San Severo alla Via F. Pelosi, n. 16, così come ogni provvedimento presupposto e connesso alla stessa, invero, contrasta manifestamente con le norme di legge che disciplinano la materia, come si avrà modo di esplicitare diffusamente in prosieguo; arrecando, soprattutto, gravi ed irreparabili pregiudizi ai diritti soggettivi fondamentali della persona del ricorrente costituzionalmente garantiti.

Per tutte le appena esposte ragioni, si è reso necessario ricorrere alla S.V.Ill.ma in via d’urgenza per richiedere, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo finora emesso, un provvedimento atto a reintegrare la posizione anagrafica del ricorrente alla stregua di quella accertata ed emersa all’esito dell’istruttoria svolta in ragione della domanda dallo stesso prodotta al Comune di San Severo il 23.2.2021; e tanto in forza e sulla base delle deduzioni in fatto e le considerazioni in diritto che di seguito si vanno ad articolare.

IN DIRITTO

E' opportuno premettere che, per giurisprudenza costante, le controversie

in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis: Cass. civ. Sez. Un. 19.6.2000, n. 449; Cons.St. 23.1.2015, n. 310).

Va, inoltre, opportunamente aggiunto alla premessa che precede che la chiamata in causa, nel presente giudizio, del Ministero dell'Interno è legittimata dal fatto che il Sindaco del Comune di San Severo viene quivi evocato quale Organo dello Stato, nella sua veste di "Ufficiale dello Stato Civile ed Anagrafe", in posizione di subordinazione, dunque, rispetto al predetto Ministero, per quanto non di tipo gerarchico, in virtù della competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile, a norma del D.P.R. n. 396/2000. Ne consegue, pertanto, anche la competenza del foro erariale, funzionale ed inderogabile in questi casi per essere stata chiamata in giudizio la P.A. (Cfr. Cass. civ. Sez. VI[^], 26.11.2020, n. 26883).

Nel merito della fattispecie in esame e dello strumento processuale adottato in via d'urgenza, si impongono alcune considerazioni preliminari.

Secondo le chiare previsioni della norma processuale di riferimento (art.700 c.p.c.), un provvedimento d'urgenza può essere legittimamente richiesto ed emesso allorquando sussista un diritto, rispetto al quale sia ammissibile il provvedimento stesso, minacciato da un pregiudizio *"imminente ed irreparabile"*, ed inoltre vi sia *"fondato motivo di temere l'insoddisfazione del diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria"*.

Secondo la dottrina prevalente, il pregiudizio deve essere "imminente", nel senso che minacci di verificarsi da un momento all'altro e si presenti

immediatamente lesivo; "irreparabile" nel senso che il danno che ne derivi non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica nè altrimenti risarcibile.

Il timore poi, in ordine al c.d. "periculum", deve essere accertato e considerato obiettivamente, dovendo corrispondere ad una situazione di pericolo attuale (Cfr.: E.A.Dini e G.Mammone, "I provvedimenti d'urgenza", Settima Edizione, Giuffrè Ed., Milano 1997).

Ne consegue, dunque, che per richiedere validamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza occorre che sussistano entrambi i presupposti delle riferite situazioni, individuabili nel c.d. "*fumus boni juris*" e nel "*periculum in mora*".

Con riferimento al caso di specie, riteniamo che sussistano, per le considerazioni che di seguito esplicheremo, tanto la situazione di diritto tutelabile in astratto, quanto il pericolo di un danno irreparabile a diritti fondamentali della persona del ricorrente, nelle varie componenti che andremo a rappresentare.

In ordine al primo dei riferiti presupposti, ovverosia al "fumus", riteniamo opportuno premettere che la legge 24.12.1954, n. 1228, all'art. 1, 2° comma, così testualmente recita:

"Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge."

L'art. 2 della già menzionata legge n. 1228/54, nel fare obbligo al cittadino di chiedere l'iscrizione anagrafica nel comune ove dimora abitualmente, al 3° comma, così come sostituito dall'art. 3, comma 38, legge 15.7.2009, n.

94, così testualmente recita:

“Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.”.

Sulla scorta della normativa appena richiamata, dunque, si deve fondatamente ritenere che l’elezione di domicilio sia una scelta incondizionatamente libera ed esclusiva del cittadino richiedente; con la conseguenza che l’ufficiale di anagrafe che si trovi in contatto con un soggetto senza fissa dimora bisognoso di iscrizione anagrafica, non dovrebbe porsi il problema dell’abitudine della dimora, atteso che l’interessato potrebbe liberamente eleggere domicilio (ovviamente uno solo) in quel luogo ove, nonostante i suoi continui spostamenti, egli preferisca recarsi per ragioni di comodità affettive o per altre ragioni personali, incluse quelle intese ad avere una comoda possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti (cfr. “Lo Stato civile, Quesiti”, 2002, 539).

Sul punto, vale la pena di riferire quanto riportato dalla Circolare 29 maggio 1995, n. 8 del Ministero dell’Interno che, nell’evidenziare l’obbligo per il Sindaco, quale ufficiale di anagrafe e di Governo, di osservare scrupolosamente la legislazione vigente (costituita dalla legge 24.12.1954, n. 1228 e dal D.P.R. 30.5.1989, n. 223), nell’esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, così testualmente si esprime:

“Orbene, dall’esame di detta normativa si evince che la richiesta di

iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta Costituzionale.”.

In successiva circolare (29.1.2013, n. 333), quindi, sempre lo stesso Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sul punto ha avuto modo di precisare agli Organi allo stesso sottoposti, testualmente che:

“Quanto al luogo di dimora abituale, si rammenta che il vigente ordinamento anagrafico prevede l'iscrizione in APR, fra l'altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Si richiama l'attenzione di codesto Ufficio (n.d.r. Prefettura di Varese) in ordine alla Circ. 14.1.2013, n.1713 di questo Dipartimento con la quale è stato inoltrato il parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012 che ha evidenziato, tra l'altro, come “l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale” e che l'anagrafe registra coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1, comma 3, legge n. 1228/1954)”.

Alla luce delle appena esposte considerazioni, supportate peraltro dalla normativa di legge pur richiamata e dalle “opzioni interpretative” adottate dallo stesso Ministero dell'Interno, dunque, si può affermare la sussistenza nel caso di specie del c.d. “fumus”, ovvero del diritto del ricorrente ad essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Severo e presso il domicilio dallo stesso indicato.

D'altronde, non si rinviene alcuna valida ragione perché a fronte di un

domicilio dichiarato dal cittadino senza fissa dimora e poi, come nel caso di specie, accertato con gli strumenti ed i mezzi dei quali si è detto in premessa, lo stesso debba essere “relegato” in una posizione anagrafica di pura “fantasia”, cui conseguirebbe poi necessariamente la condizione di “irreperibilità” per lo stesso quanto ad ogni comunicazione che lo riguarderebbe e della quale potrebbe essere destinatario. Condizione quest’ultima nella quale va individuato, dunque, il c.d. “periculum in mora”.

Ed invero, è appena il caso di evidenziare come il rifiuto dell’iscrizione anagrafica, così come una diversa allocazione anagrafica del cittadino senza fissa dimora rispetto a quella dallo stesso dichiarata per i fini di cui innanzi e, comunque, per l’esercizio effettivo dei suoi diritti di rilievo costituzionale (diritto alla salute, all’elettorato attivo e passivo, apertura di una posizione di conto corrente presso un istituto bancario, rilascio e/o rinnovo di patente di guida, etc..) possa essere fonte e causa di pregiudizi irreparabili, non essendo tali diritti suscettibili di adeguata tutela nella forma dell’equivalente monetario.

Né va sottaciuto, almeno per i fini che qui interessano, che vi sono specifiche disposizioni che nelle più svariate materie prevedono l’indicazione della residenza (intesa proprio come iscrizione anagrafica) quale presupposto indefettibile per l’esercizio dei diritti di volta in volta contemplati e disciplinati (ad es.: diritto alla difesa in giudizio a mezzo del c.d. “patrocinio a spese dello Stato”; diritto alla salute, inteso non soltanto come scelta del medico di base, ma anche come diritto alle esenzioni per visite specialistiche così come per cure e terapie; diritto a fruire dei cc.dd. “ammortizzatori sociali”; diritto al voto).

In definitiva, essendo nella fattispecie in esame ravvisabili sia il “fumus” che il “periculum” della domanda cautelare proposta dal ricorrente, la

stessa va accolta ed ordinato, dunque, agli Enti convenuti ed, in particolare, al Sindaco del Comune di San Severo, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'iscrizione del ricorrente nel registro anagrafico ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 1228/1954. Per tutto quanto esposto in fatto e ritenuto in diritto, i sottoscritti procuratori, nella qualità,

RICORRONO

alla S.V.III.ma, in funzione di Giudice Unico, perché, con decreto ed inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti per quanto necessario, contrariis rejectis, con ordinanza voglia così provvedere:

-ordinare al Ministero dell'Interno ed al Sindaco del Comune di San Severo, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici dello stesso Comune, l'immediata iscrizione del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, nel registro anagrafico della popolazione residente nel domicilio di Via F. Pelosi, n. 16, così come dallo stesso indicato e successivamente accertato dal sopra citato Ente con le già riferite modalità;

-condannare, altresì, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, ed il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, al pagamento di spese, e competenze del presente giudizio, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia di volontaria giurisdizione è indeterminato, per cui è dovuto un contributo pari ad €. 259,00.

In via istruttoria

Si depositano in copia fotostatica:

1-“Dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” presentata dal ricorrente il 23.2.2021 all’Ufficiale di Anagrafe del Comune di San Severo (Prot. n. 196/2021);

2-certificato di residenza del ricorrente rilasciato dal Comune di San Severo il 10.11.2021;

3-nota raccomandata a.r. dell’Avv. D’Aloiso del 10.5.2022;

4-nota di riscontro dell’Ufficiale di Anagrafe Delegato del Comune di San Severo del 26.5.2022.

Poggio Imperiale, li 20 settembre 2022.

Avv. Leonardo D’Aloiso

Avv. Salvatore D’Aloiso

AL MINISTRO DELL'INTERNO
PIAZZA DEL VIMINALE
ROMA

Al Gabinetto del Ministro
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
dait.prot@pec.interno.it

Al Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

Alla Prefettura della Provincia di Foggia
urp.preffg@pec.interno.it

OGGETTO: Esposto/Denuncia contro le illegalità del Sindaco del Comune di San Severo

Io sottoscritto Macchiarola Giovannantonio, nato il 29 settembre 1950 a Gambatesa (CB) e residente a San Severo in via F. Pelosi, 16, nel denunciare il comportamento illegale attuato dal Sindaco del Comune di San Severo con il disconoscimento e il calpestamento dei miei diritti soggettivi,

ESPONGO E DENUNCIO

quanto segue:

che in data **21 settembre 2019**, con posta certificata indirizzata al Sindaco del Comune di San Severo nella sua qualità di Ufficiale di Anagrafe, chiedevo la variazione anagrafica da residente a “senza fissa dimora”, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 1228/1954 e con riferimento alle note illustrative dell'Istat (serie B – n.29 – edizione 1992, accapi 3 e 4) e al regolamento di cui al DPR 126/2015, fornendo tutti i dati richiesti da detto Dpr e chiedendo, ai sensi della Legge 241/1990, di avere comunicazione del responsabile del procedimento; [*cf. Allegato 1*]

che in data **23 settembre 2019**, a riscontro di tale richiesta, venivo informato, con mia grande meraviglia nel farne lettura, di essere stato cancellato dall'Anagrafe del Comune per irreperibilità e che, pertanto, occorreva procedere a nuova iscrizione anagrafica con l'avvertenza che in mancanza di domicilio ero da considerare residente nel Comune di nascita; [*cf. Allegato 2*]

che in data **1 ottobre 2019**, nell'esprimere tutto il mio disappunto e la sorpresa per l'avvenuta cancellazione per irreperibilità, senza averne mai avuto comunicazione all'indirizzo di residenza “ovvero di abituale dimora e domicilio” dove avevo fin lì ricevuto tutta la mia corrispondenza personale, facevo notare l'irritualità di tale “cancellazione per irreperibilità” con riferimento all'art.11 del DPR n. D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, che, alla lettera c), la prevede solo quando “**a seguito di ripetuti accertamenti**, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile” e alle Avvertenze Istat (punto 10, accapo 3 e 4) dove, fatto salvo quando disposto dalla legge, si afferma “**Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità**”. Richiamavo, inoltre, quanto disposto dall'art. 5 della Legge 1228/1954, come confermato dall'art. 15 del DPR 223/1989, e dal punto 4) delle Avvertenze generali dell'Istat e dalla circolare del Ministero dell'Interno dove, al n. 8 è chiarito che “**La richiesta di iscrizione anagrafica**, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, **non appare vincolata ad alcuna condizione**” contravvenendosi, altrimenti, all'art.16 della Carta costituzionale per cui concludevo

la mia missiva ribadendo la richiesta del 21 settembre 2019, “**nella forma e nei contenuti già comunicati**”; [cfr. *Allegato 3*]

che dopo aver ritenuto accolta la mia richiesta, non avendo ottenuto alcuna risposta o rituale comunicazione a riscontro, ho avuto modo di accertare che, a differenza di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, sul Comune di San Severo - da me definito, in altri luoghi e in più momenti, il Comune delle Bananas - vige la regola del **Silenzio/Dissenso**, per cui, in data **15 gennaio 2021**, sono stato costretto (per esigenze di ordine sanitario e l'invalidità del mio codice fiscale) a dover rinnovare la richiesta di variazione della mia situazione anagrafica; [cfr. *Allegato 4*]

che, in risposta a questa ulteriore richiesta, in data **1 febbraio 2021**, ricevevo la comunicazione dell'Ufficiale d'Anagrafe, come riportata in allegato, dalla quale potevo evincere finalmente il nome di quello che, in mancanza di espressa indicazione, potevo considerare come responsabile del procedimento, ossia la signora **Fanelli Lorella**; [cfr. *Allegato 5*]

che in data **23 febbraio 2021**, dovendo far fronte a impellenti esigenze di ordine sanitario, riscontravo, senza altri inutili commenti, tale comunicazione con il semplice invio del Modello_N0445-01 e della copia della patente. [cfr. *Allegato 6*]

Sembrava, quindi, tutto risolto, se non che, avendo dovuto ricorrere a prestazioni di pronto soccorso in Ospedale, apprendevo, nel mese di giugno dello stesso anno e del tutto incidentalmente, di risultare, sì, residente nel Comune di San Severo ma in una via fittizia e certamente diversa da quella da me indicata - nella quale via ho, tra l'altro, la residenza dal lontano 1983 - nonostante avessi avuto conferma, da parte della persona consenziente e colà residente e domiciliata, che l'accertamento disposto aveva comprovato la sussistenza dell'indirizzo indicato.

A questo punto, lo scrivente reputa utile richiamare, a Lei, Signor Ministro, le norme che il Comune di San Severo ha conculcato, tra le quali, a solo titolo di esempio, quella prevista dall'articolo 5, comma 2, della Legge 4 aprile 2012, n. 35 dove è disposto che **le dichiarazioni anagrafiche** di cui all'art. 13 del Regolamento 30 maggio 1989, n. 223, **sono trascritte entro due giorni dalla data di ricezione** e con decorrenza dalla data della dichiarazione di variazione salvo che, in caso di accertamenti negativi, venga effettuata la comunicazione, di cui all'art. 10-bis delle L. 241/90; e che la modifica all'articolo 2 della Legge anagrafica 1220/1954 - come innovato dall'art. 3 della Legge 94/2009, comma 38 - ha reso obsoleto il suggerimento dato dalle Avvertenze Istat di collocare il senza fissa dimora, in caso di insussistenza di un domicilio, in una via fittizia, fattispecie operata con l'unico scopo di crearmi disagio e rendendomi, tra l'altro, contro lo spirito della legge anagrafica, del tutto invisibile e irrintracciabile.

Per questo motivo, anche in nome della ultima funzione rivestita presso quel Comune quale Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico - Ufficio di cui era unico operatore e, tra le altre benemerienze, **riconosciuto, nel 1997, dal Dipartimento della Funzione Pubblica tra i migliori cento uffici di tutta la Pubblica Amministrazione italiana**, tanto da valermi una feroce persecuzione di cui l'attuale sindaco si è fatto prosecutore - ho ritenuto di rivolgermi direttamente alla signora Fanelli Lorella, per evidenziare all'Ufficiale d'Anagrafe e direttamente a lei, intesa quale responsabile del procedimento, le incongruenze di cui il Comune si è reso colpevole ignorando le norme di legge o disapplicandole e travisandole a danno del richiedente. [cfr. *Allegato 7*]

Poiché questa ragionata mia missiva è rimasta senza risposta, il modo con cui si è voluto corrispondere alla mia richiesta rimane tanto assurdo da essere portato a credere che tale silenzio sia attribuibile al timore di perdere l'attribuzione delegatagli per aver operato su diretta indicazione del sindaco il quale - mi consenta questa digressione, Signor Ministro - ha disposto in tale maniera irrituale per una sorda forma di ritorsione contro la mia persona avendolo, in passato, fatto oggetto di accuse e aggettivazioni per essersi spacciato da

paladino della legalità fino al digiuno, irretendo anche un suo predecessore al Ministero e tanto da essere impunemente insignito del “Premio Livatino”; accuse alle quali, da buon Tartufo, non ha mai osato o saputo rispondere.

Per tutelare, comunque, il mio diritto legittimo, vista l’assenza di intelligenza comunicativa da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe delegato e del sindaco, sono stato costretto a rivolgermi ad un avvocato affrontando una spesa alquanto onerosa, essendo percettore solo di una pensione di anzianità per essere stato indotto a pre-pensionarmi dai degni precursori di questo sindaco renitente alla legge.

Fatto sta che, in data **20 settembre 2022** il legale da me incaricato, Avv. Leonardo D’Aloiso, ha presentato ricorso (di cui posso esibire solo il fac-simile in mio possesso), al Tribunale di Bari contro il Comune di San Severo e il Ministero dell’Interno; [cfr. *Allegato 8*]

che il Tribunale, riunito in forma collegiale in data **13 dicembre 2022**, ha rinviato la trattazione al **23 maggio 2023**;

che, già in data **15 dicembre 2022**, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole al ricorso;

che, in data **23 maggio 2023** il Giudice relatore dichiarava di riservarsi per la decisione;

che, in data **17 luglio 2023**, il Giudice relatore, Dott.ssa Anfioffi, per essere stata destinata ad altro incarico, ha rimesso la causa a ruolo;

che nella stessa data, **17 luglio 2023**, la Camera di Consiglio ha fissato la prossima udienza al **7 novembre 2023...**

... e così via, a ridere, fino alle calde greche o alla morte del ricorrente, se non fosse da commiserare un Paese, o Nazione che sia, in cui, per avere il riconoscimento di un diritto legittimo, costituzionalmente riconosciuto e normato da puntuali disposizioni di Legge, si è costretti ad affrontare le spese di un Tribunale per una semplice e legittima richiesta che lo scrivente, quale dipendente comunale e in virtù della sola funzione rivestita di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico, avrebbe risolto seduta stante a favore del malcapitato cittadino del Comune delle Bananas, dirimendo l’ignoranza di un sindaco, tanto più colpevole per essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza, e d’una delegata all’Anagrafe incompetente.

Per quanto fin qui premesso,

poiché, in passato, le denunce contro le gravi illegalità di ordine penale, attuate contro la mia persona dalle Amministrazioni che si sono susseguite nel Comune di San Severo, hanno trovato l’acquiescente omertà della Procura di Foggia, prima, e il compiacente e solidale avvallo, dopo, da parte di giudici disonesti, e tutto fa sospettare, vista la chiarezza del caso esposto, che ci si trovi ancora una volta in presenza di una commistione tra il potere politico (o massonico o mafioso che sia ma, in ogni caso, aduso a insolente arbitrio e prepotenza, in spregio di ogni norma di legge) e una Magistratura connivente che, di contro e a sostegno, oblia, elude e, di fatto, conculca i diritti della persona, inutilmente garantiti dalla Costituzione e dalle Leggi,

lo scrivente, non ritenendo normale e plausibile ma, addirittura, assurdo che per ottenere un proprio diritto soggettivo, tutelato dalla Costituzione, si debba essere costretti ad affrontare una odissea giudiziaria,

CHIEDE

l’immediato ed espresso intervento del Ministero dell’Interno, e di quanti abbiano ragioni e interesse a rispettare e a far rispettare la Legge, perché dirima d’ufficio e d’autorità quanto lamentato con il presente esposto/denuncia.

La presente è trasmessa alla casella PEC dei destinatari di cui all’instestazione, con preghiera di darne contezza direttamente al Sig. Ministro.

La presente, della quale, a pregiudizio del sindaco del Comune di San Severo, si valuterà una eventuale comunicazione alle testate giornalistiche locali e nazionali, verrà pubblicata sul mio sito

internet all'indirizzo <https://www.sansevero.it/fuorisacco>.

Con osservanza e in attesa di riscontro e di un Suo autorevole intervento, accetti, Signor Ministro, il saluto di un vecchio funzionario che ha creduto nel proprio ruolo di Pubblico dipendente, al servizio dei cittadini e a difesa dei diritti delle persone, subendone, in questo paese incivile, le conseguenze.

23 luglio 2023

Giovannantonio Macchiarola

giovannantonio_macchiarola@pec.it

Via F. Pelosi, 16
San Severo (FG)



TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Dott. Saverio Umberto de Simone | Presidente |
| 2. Dott.ssa Cristina Fasano | Giudice relatore |
| 3. Dott.ssa Rosella Nocera | Giudice |

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale iscritto nel Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2022 sotto il numero d'ordine 4949

TRA

MACCHIAROLA Giovannantonio Michele , elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale alla via Luigi Cadorna n. 22 presso lo studio dell'avv. Leonardo D'Aloiso, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso ,

– ricorrente –

E

COMUNE DI SAN SEVERO , in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Pezzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Severo alla piazza Municipio n. 1, giusta mandato su foglio separato ma congiunto alla comparsa di costituzione e risposta

– resistente –

NONCHÈ

MINISTERO DELL'INTERNO

-RESISTENTE CONTUMACE-

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, depositato in data 21.09.2022, Macchiarola Giovannantonio Michele ha chiesto che il giudice ordinasse al Comune di San Severo (FG), quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, l'immediata iscrizione del suo nominativo nel Registro della popolazione ivi residente in ragione della elezione del proprio domicilio nel predetto Comune alla via F. Pelosi n. 16 .

1.1. Il ricorrente ha premesso che:

- egli, da lunga data, era iscritto nel Registro dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Severo (FG) presso il proprio domicilio eletto alla via F. Pelosi n. 16;
- a far data dal 2011 il predetto Comune aveva cancellato il ricorrente dal Registro della popolazione residente;
- con istanza del 21.09.2019 aveva chiesto all'Ufficio anagrafe del Comune di essere reinscritto nel Registro della popolazione residente avendo ivi eletto il proprio domicilio, nella specie alla via F. Pelosi n. 16, rimasta inevasa;
- in data 23.02.21 aveva riproposto l'istanza compilando e sottoscrivendo il modello "*Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora*";
- all'esito dell'istruttoria il Comune aveva riconosciuto che il ricorrente, soggetto senza fissa dimora, aveva domicilio in quella che era stata un tempo la casa familiare in F. Pelosi n. 16;
- l'Ufficio anagrafe gli aveva comunicato di non poterlo iscrivere nel registro della popolazione poiché egli aveva dichiarato di non avere dimora stabile;
- lo aveva iscritto nel Registro della popolazione residente per le persone senza fissa dimora alla fittizia via dell'Angelo Custode n. 63;
- vi erano i presupposti del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* per provvedere in via d'urgenza.

2. Il Presidente, ritenuto che non vi fossero i presupposti per la tutela d'urgenza ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti in camera di consiglio ai sensi degli artt. 95 e 96 dpr 396/2000 e 737 cpc.

3. Si è costituito il Comune di San Severo (FG), il quale, previa eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei presupposti *ex art. 700 c.p.c.* e, in subordine, di rigettare la domanda per infondatezza nel merito.

4. All'udienza di comparizione personale delle parti, il Collegio si è riservato.

5. Con ordinanza dell'1.02.2023, il Collegio, preso atto della mancata costituzione del Ministero dell'Interno e della necessità dell'integrazione del contraddittorio o, comunque, della prova dell'avvenuta notifica, ha rinviato all'udienza del 23.05.23.

6. Rimasto contumace il Ministero, all'udienza del 23.05.2023, tenutasi a "trattazione scritta", il Collegio si è riservato.

7. Rimessa la causa sul ruolo per il trasferimento ad altro ufficio del magistrato assegnatario, essa è stata riassegnata con nuova udienza per il 07.11.2023.

8. A tale udienza, tenutasi a "trattazione scritta", il Collegio ha riservato la causa in decisione, previa trasmissione agli atti al P.M. per le sue conclusioni.

///

9. Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.

Il Comune rileva, infatti, che dall'art. 14 dlgs. n. 267/2000 si evince che il Sindaco svolga le funzioni di stato civile quale delegato del Governo sicchè ogni atto compiuto in tale materia è riferibile al Ministero dell'Interno.

9.1. Va premesso che, in considerazione del principio che impone di verificare prima le condizioni dell'azione e dei presupposti processuali, deve valutarsi se effettivamente colui contro cui l'azione è esperita abbia la c.d. *legittimazione passiva*.

Essa attiene alla potestà di resistere in giudizio per cui deve esservi identità tra colui che contrasta un'azione giudiziaria e colui a cui la legge riconosce il potere di contrastarla, c.d. *legitimatio ad causam passiva*.

9.2. Per ciò che qui interessa, il Sindaco ha il compito di curare l'anagrafe quale ufficiale di Governo.

Al riguardo, l'art. 14 del testo Unico degli Enti Locali precisa che «*il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54.*», mentre l'art. 54 TUEL dispone che «*il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica*» precisando ulteriormente che «*nel caso*

di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste (...) il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento. Il Ministero dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del Sindaco».

Da tale normativa non emerge, quindi, un rapporto gerarchico propriamente detto tra Sindaco e Ministero dell'Interno in quanto l'intervento del Ministero dell'Interno è residuale, ossia limitato alle sole ipotesi di inerzia del Sindaco o ai fini dell'adozione di provvedimenti di indirizzo.

Inoltre, seppur sussista un rapporto di vigilanza intercorrente tra Sindaco e Ministero dell'Interno *ex artt. 52 e 54 d.P.R. n. 223/1989* in materia di anagrafi della popolazione residente, esso non elide la titolarità della funzione all'Organo vigilato il quale risponde in proprio degli atti emessi nell'esercizio dei poteri statali (cfr. Consiglio di Stato n. 5047/2016 e n. 5048/2016).

Consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa precisa, infatti, che *«quando il Sindaco agisce nella veste di ufficiale del Governo (...) non si trasforma in un organo dell'amministrazione statale, rimanendo incardinato nel complesso organizzativo dell'Ente locale, senza che il suo status venga modificato»* per cui gli Uffici dell'amministrazione comunale rispondono in proprio per gli atti emessi nell'esercizio dei poteri statali (cfr. Cons. Stato, 08.01.2016 n. 28; Cons. Stato, Sez. III, 01.12.2016 n. 5048; Cons. Stato, Sez. V, 06.05.2015 n. 2272; Cons. Stato, Sez. IV, 29.04.2014 n. 2221; Cons. Stato, Sez. IV, 03.03.2009 n. 1209; Cons. Stato, Sez. V, 17.09.2008 n. 4434 Cons. Stato, Sez. IV, 07.09.2007 n. 4718; Cons. Stato, Sez. IV, 13.08.2007 n. 4448).

Infatti, il Sindaco, nell'esercizio di una funzione dell'Amministrazione statale, conserva la sua veste di parte, restando titolare della posizione sostanziale e conseguentemente della legittimazione ad agire a tutela delle funzioni lui attribuite dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01.12.2016 n. 5048).

9.3. Alla luce di quanto considerato, nella fattispecie per cui è causa deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva del Comune di San Severo (FG), in persona del Sindaco *pro tempore*, quale soggetto che risponde in proprio degli atti emessi anche nell'esercizio dei poteri statali.

10. Altra questione preliminare sollevata dal resistente attiene all'inammissibilità della procedura scelta, ossia l'art. 700 cpc, che nel sistema normativo ha carattere residuale laddove vi è la possibilità di agire in camera di consiglio *ex art. 737 cpc* anche in via d'urgenza chiedendo l'immediata esecutorietà del provvedimento adottato.

Al riguardo deve darsi atto che la questione può considerarsi superata in quanto il Presidente, in sede di assegnazione della causa, ha riqualificato il ricorso sussumendolo sotto l'art. 95 del dpr 396/2000 che statuisce: *“Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omissivo o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.”*

11. Passando ad esaminare il merito va osservato quanto segue.

11.1. Il ricorrente evidenzia come, dagli artt. 1 e 2 della L. 1228/1954, si evince il diritto dei cd. senza fissa dimora di ottenere l'iscrizione del registro anagrafico della popolazione residente di un certo Comune ove nel suo territorio abbiano stabilito il loro domicilio.

Di qui l'illegittimità del rifiuto opposto nel caso di specie dall'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo nonostante egli, nella dichiarazione resa nell'apposito modulo, avesse indicato l'indirizzo della ex casa coniugale quale domicilio.

11.2. Sostiene, invece, il Comune che, a dire dello stesso ricorrente, egli era stato cancellato sin dal 2011 dal Registro della popolazione residente nel Comune di San Severo e che, nel 2019, aveva chiesto di essere reinscritto senza esito ed, infine, che, nel 2021, aveva ripresentato l'istanza compilando un modulo di dichiarazione di domicilio per l'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora di ogni dato.

Evidenzia, ancora, il Comune che l'Ufficiale dell'Anagrafe aveva respinto giustamente l'istanza poiché era stato lo stesso ricorrente a qualificarsi come soggetto senza fissa dimora indicando un domicilio ai soli fini dell'iscrizione nel registro dei senza fissa dimora nel Comune e che proprio per queste dichiarazioni non poteva ottenere la reinscrizione nel registro della popolazione residente.

11.3. Ebbene, la tesi del Comune è corretta e viene condivisa per le ragioni che si esporranno nel prosieguo.

In punto di diritto va ricordato che la residenza è determinata dall'abituale dimora in un luogo e che la richiesta di iscrizione anagrafica è subordinata all'accertamento di tali elementi da parte degli organi preposti così come disposto dalla L. n. 1228/1954 e dal nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con d.P.R. n. 223/1989 (cfr. Cass. 8982/2023 secondo cui *“La residenza di una persona, stando all'art. 43 c.c., è*

determinata dall'abituale dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. E' stato, altresì, evidenziato che tali considerazioni assumono una valenza ancor più pregnante nell'epoca attuale che è caratterizzata da una pluralità di centri di interesse personali, da una più agevole e rapida possibilità di spostamento da una località all'altra e da nuove e alternative modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Tuttavia, la verifica dell'effettività della residenza dichiarata, impone il ricorso a controlli che, se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, dall'altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati con l'interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma.”.

Con riferimento, invece, ai soggetti c.d. senza fissa dimora, l'art. 1 della l. n. 1228/1954 dispone che, nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate, oltre alle posizioni delle persone che hanno fissato nel Comune la residenza, anche le posizioni relative alle persone “senza fissa dimora” che hanno, tuttavia stabilito nel Comune il proprio domicilio.

Il successivo art. 2, co. 3 della l. n. 1228/1954 stabilisce che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio e al momento dell'iscrizione è tenuta a fornire all'ufficiale dell'anagrafe gli elementi sufficienti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Pertanto, la persona “senza fissa dimora”, cioè colui che non ha in alcun Comune quella dimora abituale che costituisce l'elemento necessario per l'accertamento della residenza, seppur non possa essere iscritta all'Anagrafe del Comune in base al requisito della residenza, potrà essere iscritta mediante elezione di un domicilio nell'apposito registro.

Inoltre, sempre l'art. 2, co. 3 della l. n. 1228/1954, stabilisce che i soggetti “senza fissa dimora” devono considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Ebbene, nella fattispecie in esame il ricorrente ha chiesto l'iscrizione nel registro della popolazione residente a San Severo, appunto nella qualità di persona senza fissa dimora avendo ivi un domicilio così come richiesto dalla normativa specifica.

Infatti ha dichiarato, attraverso l'apposito modulo, di non avere dimora nel Comune e di essere, pertanto, soggetto senza fissa dimora indicando un domicilio ai fini della reperibilità nella ex casa coniugale in via Pelosi n. 16 presso l'ex moglie Conticelli Lidia.

A seguito degli accertamenti svolti dall'operatore comunale si è raccolto il diniego dell'ex moglie a tenerlo presso di sé per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale cioè una residenza stabile, appunto la via dell'Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015.

Pertanto, in siffatta condizione ed a seguito delle sue stesse dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dall'operatore del Comune, correttamente l'Ufficiale dell'Anagrafe ha respinto l'istanza di cambio di residenza dalla via fittizia dell'Angelo Custode alla via Pelosi n. 16 (cioè una via reale) precisando che l'eventuale reinscrizione alla stessa doveva necessariamente passare attraverso l'allegazione di una serie di elementi e documenti atti a dimostrare la stabile dimora in detto luogo che, invece, era mancata.

12. Il ricorso viene, pertanto, rigettato.

13. Le spese processuali sostenute dall'unica parte costituita vanno poste a carico di parte ricorrente secondo il principio della soccombenza e liquidate in base ai parametri *ex d.m. n. 147/2022* per i procedimenti di volontaria giurisdizione applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile-complessità bassa con riduzione del 30% in ragione dell'attività svolta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato da Macchiarola Giovannantonio Michele in data 21.09.2022 così provvede

1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente che liquida in € 1.635,20 per compensi, oltre RFS del 15% ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 5.12.2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

DOTT.SSA CRISTINA FASANO

IL PRESIDENTE

DOTT. SAVERIO UMBERTO DE SIMONE

Studio Legale
Avv. Leonardo D'Aloiso
Via Luigi Cadorna, n.22 – 71010 Poggio Imperiale (FG)
Via Monfalcone, n. 103 – 71121 Foggia
Tel.fax.0882 –994073 e.mail:
avv.leonardodaloiso@tiscali.it
pec: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it

CORTE DI APPELLO DI BARI

RECLAMO EX ART. 739 C.P.C.

Per: **MACCHIAROLA Giovannantonio Michele**, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, c.f. MCCGNN50P29D896T, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Leonardo D'Aloiso, (c.f. DLSLRD50T14G761O), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggio Imperiale alla Via Luigi Cadorna, n. 22; PEC: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it

-reclamante-

Contro:

-COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, avente sede in San Severo alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso in prima istanza dall'Avv. Guglielmo Pezzi dell'Avvocatura Comunale presso cui risulta domiciliato.

-reclamato-

-MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso "ope legis" dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla Via Melo, n. 97 risulta domiciliato.

-reclamato già contumace-

Il Sig. Macchiarola Giovannantonio Michele, così come rappresentato e difeso, propone reclamo avverso il "Decreto" del Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile cron. n. 28647/2023, comunicato e notificato il 7.12.2023 al

procuratore costituito ai sensi dell'art. 16 del D.L. n.179/2012, con il quale, a definizione del giudizio n. 4949/2022 di R.G.V., è stata rigettata la domanda dallo stesso introdotta con ricorso ex art. 700 c.p.c. (poi riqualficato dallo stesso Tribunale come ricorso ex art. 737 c.p.c.) proposto contro gli Enti convenuti, avverso la sua mancata iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo, quale persona senza fissa dimora, pur avendo fissato e dichiarato il proprio domicilio presso la sua ex abitazione familiare in San Severo alla Via Filippo Pelosi, n. 16.

Il reclamo fonda su un unico motivo di censura al riferito provvedimento, costituito dalla "Erronea, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo ai fini della definizione della controversia e conseguente violazione e falsa applicazione della legge n. 1228/54 e sue successive modificazioni ed integrazioni."

Ed invero, l'adito Tribunale, in netto contrasto con le allegazioni documentali pur prodotte sul punto dal ricorrente, ha ritenuto che gli accertamenti disposti dal citato Comune abbiano fatto registrare, testualmente, "...il diniego dell'ex moglie a tenerlo presso di sé..."; laddove, proprio dalle dichiarazioni acquisite dal "Messo comunale" Sig. Albanese, all'esito delle disposte informazioni di rito e da quest'ultimo trasfuse nell'atto d'indagine reso, si ricava agevolmente la disponibilità della Sig.ra Conticelli ad accettare la domiciliazione ed il recapito dell'ex coniuge Sig. Macchiarola presso di lei.

Dedotto ed illustrato sommariamente e per grandi linee il motivo di censura al menzionato "Decreto" del Tribunale di Bari quivi reclamato, per l'autosufficienza del presente atto conviene riassumere brevemente la questione oggi sottoposta al vaglio dell'On.le Corte d'Appello adita in seconda istanza ed i suoi sviluppi processuali.

La domanda cautelare proposta dal ricorrente

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 21.9.2022 il Sig. MACCHIAROLA

Giovanantonio Michele, riferiva che:

-quale cittadino senza fissa dimora, all'esito di verifiche e riscontri effettuati presso gli Uffici comunali, aveva appreso con comprensibile stupore e disappunto che sin dal 2011 era stato cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo, ove era iscritto da tempo immemorabile, e **senza che gli fosse stato mai comunicato, presso il domicilio-recapito pur dal medesimo eletto presso la sua ex abitazione familiare in San Severo alla Via Filippo Pelosi, n. 16, alcun provvedimento adottato dall'Ente in tal senso;**

-già in data 21.9.2019, pertanto, aveva presentato all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo istanza di iscrizione che, tuttavia, era rimasta inesitata e priva di riscontro; per cui il 23.2.2021 aveva riproposto la stessa istanza (Prot. n. 196/2021), all'uopo compilando e sottoscrivendo il modello "*Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora*" che aveva corredato di ogni dato necessario;

-all'esito dell'istruttoria svolta sulla riferita istanza di iscrizione anagrafica e, dunque, dopo aver assunte le necessarie informazioni al riguardo a mezzo degli Organi preposti (nel caso di specie a mezzo del Messo Notificatore Sig. Lucio Albanese), il Comune di San Severo aveva avuto modo di accertare che, quale persona senza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in San Severo alla già indicata Via Filippo Pelosi, n.16, un tempo sua abitazione familiare;

-aveva, tuttavia, successivamente constatato che agli atti di Anagrafe del citato Comune non si dava conto alcuno di tale sua posizione, atteso che dal certificato di residenza rilasciatogli dallo stesso Ufficio il 10.11.2021, e dunque circa otto mesi dopo le riferite informazioni e verifiche, risultava ancora e pur sempre residente in "Via dell'Angelo Custode, n. 63", domicilio fittizio individuato dallo stesso Comune per i soggetti senza fissa dimora e, soprattutto, senza domicilio alcuno; **peraltro, senza che anche in questo caso gli fossero mai state comunicate dall'Ente le ragioni che avevano determinato la sua mancata iscrizione all'APR nel domicilio richiesto, peraltro accertato nei termini e con le modalità delle quali si è detto;**

-con nota raccomandata a.r. del 10.5.2022, formulata a mezzo del costituito procuratore Avv. D'Aloiso, aveva pertanto evidenziato al Sindaco del Comune di San Severo, nella sua funzione di Ufficiale di Anagrafe, come la sua condizione anagrafica, così come risultante dal certificato anagrafico richiesto il 10.11.2021, contrastasse con la sua istanza di iscrizione e con tutte le risultanze della già riferita istruttoria pur svolta dall'Ente; non tralasciando di rimarcare la discordanza della riferita sua collocazione anagrafica "fittizia" con le disposizioni di legge; ed aveva chiesto, pertanto, che venissero apportate, in autotutela, le opportune rettifiche alla sua posizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente in San Severo, con l'indicazione del suo domicilio in Via Filippo Pelosi, n.16, così come accertato;

-con nota del 26.5.2022, indirizzata al costituito procuratore, l'Ufficiale di Anagrafe Delegato del Comune di San Severo, dando riscontro alla riferita sua istanza, gli aveva comunicato che **la stessa non poteva essere accolta, in quanto aveva dichiarato di non avere dimora stabile, avendo reso una dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora (?)**.

-la riferita condotta del Comune di San Severo, costituita dall'attribuzione d'ufficio di una residenza "fittizia", nonostante in seguito alla sua istanza fosse stato svolto ed eseguito l'accertamento di rito, dal quale era emerso che egli aveva eletto domicilio e recapito in San Severo alla Via Filippo Pelosi, n. 16, così come ogni provvedimento presupposto e connesso alla stessa, contrastava, dunque, manifestamente con le norme di legge disciplinanti la materia; arrecandogli di fatto gravi ed irreparabili pregiudizi quanto all'esercizio dei diritti soggettivi fondamentali della sua persona costituzionalmente garantiti;

-per tali ragioni, si era reso, dunque, necessario ricorrere all'adito Tribunale in via d'urgenza per richiedere, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo fino ad allora emesso, un provvedimento idoneo a reintegrare la sua posizione anagrafica uniformandola a quella accertata ed emersa all'esito dell'istruttoria svolta in ragione della domanda d'iscrizione presentata al Comune di San Severo

il 23.2.2021.

La domanda di tutela cautelare veniva dal ricorrente ovviamente supportata dalle necessarie deduzioni in fatto e considerazioni in punto di diritto che di seguito si possono così riassumere:

-preliminarmente, si rappresentava come le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione, coinvolgendo situazioni di diritto soggettivo e non già di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, fossero devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis: Cass. civ. Sez. Un. 19.6.2000, n. 449; Cons.St. 23.1.2015, n. 310);

-così come la stessa chiamata in causa del Ministero dell'Interno in simili controversie, fosse legittimata dal fatto che il Sindaco del Comune di San Severo venisse evocato quale Organo dello Stato, nella sua veste di "Ufficiale dello Stato Civile ed Anagrafe", in posizione di subordinazione, dunque, rispetto al predetto Ministero, per quanto non di tipo gerarchico; e tanto in virtù della competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile, a norma del D.P.R. n. 396/2000; conseguendo così, da tale presupposto, anche la competenza del foro erariale, funzionale ed inderogabile in tali casi per essere stata chiamata in giudizio la P.A. (Cfr. Cass. civ. Sez. VI[^], 26.11.2020, n. 26883);

-fatte salve le considerazioni in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge per l'utilizzo dello strumento processuale d'urgenza scelto (art. 700 c.p.c.), pur articolate dal ricorrente, quanto alla sussistenza del suo diritto venivano da quest'ultimo richiamate e riportate opportunamente le previsioni normative di riferimento e, in particolare, l'art. 1, comma 2°, e l'art. 2, comma 3°, della legge 24.12.1954, n. 1228, quest'ultima norma così come sostituita dall'art. 3, comma 38 della legge 15.7.2009, n. 94;

-dalle riferite norme, infatti, ad avviso del ricorrente, si ricavava che l'elezione di domicilio fosse una scelta incondizionatamente libera ed esclusiva del cittadino richiedente; con la conseguenza che l'Ufficiale di anagrafe, in presenza di un

soggetto senza fissa dimora bisognoso di iscrizione anagrafica, non si sarebbe dovuto porre il problema dell'abitualità della dimora, atteso che l'interessato ben avrebbe potuto liberamente eleggere domicilio (ovviamente uno solo) in quel luogo ove, nonostante i suoi continui spostamenti, egli preferisse recarsi per ragioni di comodità affettive o per altre ragioni personali, incluse quelle intese ad avere una comoda possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti, così come il recapito di comunicazioni che lo riguardassero (cfr. "Lo Stato civile, Quesiti", 2002, 539);

-sul punto, veniva poi opportunamente richiamato il contenuto della Circolare 29 maggio 1995, n. 8 del Ministero dell'Interno che, nell'evidenziare l'obbligo per il Sindaco, quale ufficiale di anagrafe e di Governo, di osservare scrupolosamente la legislazione vigente (costituita appunto dalla legge 24.12.1954, n. 1228 e dal D.P.R. 30.5.1989, n. 223), nell'esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, così testualmente recitava:

“Orbene, dall'esame di detta normativa si evince che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta Costituzionale.”.

-veniva, quindi, rimarcato come in una successiva circolare (29.1.2013, n. 333), sempre lo stesso Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, avesse avuto modo sul punto di precisare agli Organi allo stesso sottoposti, testualmente che:

“Quanto al luogo di dimora abituale, si rammenta che il vigente ordinamento anagrafico prevede l'iscrizione in APR, fra l'altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Si richiama l'attenzione di codesto Ufficio (n.d.r. Prefettura di Varese) in ordine

alla Circ. 14.1.2013, n.1713 di questo Dipartimento con la quale è stato inoltrato il parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012 che ha evidenziato, tra l'altro, come "l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale" e che l'anagrafe registra coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1, comma 3, legge n. 1228/1954)";

-in forza delle appena esposte considerazioni, supportate peraltro dalla normativa di legge pur richiamata e dalle "opzioni interpretative" ed attuative adottate dallo stesso Ministero dell'Interno, ad avviso del ricorrente, sussisteva il suo diritto ad essere iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di San Severo e presso il domicilio indicato, contrariamente a quanto "opinato" dall'Ente interessato; non si rinveniva, del resto, alcuna valida ragione perché a fronte di un domicilio dichiarato dal cittadino senza fissa dimora e poi, come nel suo caso, accertato con le modalità di rito delle quali si era detto in premessa, lo stesso dovesse essere "relegato" in una posizione anagrafica fittizia e di pura "fantasia" (nel caso di specie in "Via dell'Angelo Custode"); **cui sarebbe necessariamente conseguita la sua condizione di "irreperibilità", quanto al recapito delle più svariate comunicazioni a lui dirette e che lo riguardavano, concernenti anche l'esercizio di diritti civili e politici (diritto alla salute attraverso la scelta del medico di base, all'elettorato attivo e passivo, apertura di una posizione di conto corrente presso un istituto bancario, rilascio e/o rinnovo di patente di guida, etc.), con grave danno per lo stesso.**

Sulla scorta di quanto esposto in fatto e delle considerazioni in punto di diritto pur articolate ed innanzi sommariamente riportate, il ricorrente, a mezzo del costituito procuratore, ricorreva all'adito Tribunale di Bari chiedendo che venissero accolte in via d'urgenza le conclusioni così come rassegnate in ricorso e che quivi si danno per integralmente riportate e ribadite.

Svolgimento del giudizio di prima istanza

Con decreto del 26.9.2022 l'adito Tribunale di Bari fissava la comparizione delle parti nella camera di consiglio del 6.12.2022, nominando Giudice Relatore la Dott.ssa Sofia Anfossi, concedeva, quindi, al ricorrente termine fino al 25.10.2022 per la notifica del ricorso e pedissequo decreto agli Enti convenuti, ed a questi ultimi termine fino al 25.11.2022 per la costituzione in giudizio.

All'esito della rituale notifica del ricorso e del riferito decreto, con memoria del 7.11.2022 si costituiva in giudizio il Comune di San Severo **per eccepire “in primis” il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, impugnare e contestare l'avverso ricorso, a suo dire, inammissibile per carenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c.**, chiedendo, comunque, il rigetto della domanda del ricorrente poiché infondata; articolando, quindi, **deduzioni difensive che appare congruo definire logorroiche e assolutamente sovrabbondanti rispetto al caso di specie, e dalle quali traspariva più che altro un manifesto atteggiamento dell'Ente, proteso quasi a contrastare con inusitato fervore “l'affronto subito”**.

Rimaneva invece contumace il Ministero dell'Interno, ritualmente convenuto.

Con decreto dell'1.12.2022 veniva disposto la trattazione scritta della causa alla camera di consiglio dell'udienza del 6.12.2022, ed il procuratore del ricorrente formulava in pari data istanza di trattazione orale ed in presenza della causa stessa in relazione alla sua peculiarità.

All'esito della trattazione orale ed in presenza della causa alla riferita udienza, il Tribunale si riservava, rimettendo comunque **gli atti al P.M. che, già con sua nota del 15.12.2022, concludeva per l'accoglimento del ricorso.**

Con ordinanza del 31.1.2023 il Tribunale, sciogliendo la riserva, disponeva che parte ricorrente fornisse prova dell'avvenuta notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza al convenuto Ministero dell'Interno rimasto

contumace o, in subordine ed in difetto, che lo stesso ricorrente integrasse il contraddittorio nei confronti dello stesso Ministero entro il termine perentorio del 14.3.2023, rinviando, quindi, la causa all'udienza del 23.5.2023.

Con provvedimento comunicato il 2.5.2023, veniva disposta la trattazione scritta della causa alla già fissata udienza del 23.5.2023; per cui il costituito procuratore rimetteva ritualmente per via telematica il 9.5.2023 le note di trattazione scritta, fornendo, nell'occasione, prova dell'avvenuta notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Distrettuale di Bari già in data 28.9.2022, e riportandosi a tutti propri scritti difensivi quanto al merito.

All'udienza del 23.5.2023 il Tribunale di Bari, prendendo atto delle note depositate dalle parti costituite, si riservava per la decisione della causa.

Senonché, con provvedimento del 17.7.2023 la Dott.ssa Anfossi, nella sua qualità di Giudice relatore, rappresentava all'Ill.mo Presidente di non poter più far parte del Collegio in relazione alle nuove funzioni assegnatele presso il Tribunale per i minori di Bari, rimettendo così la causa sul ruolo e trasmettendo gli atti allo stesso Presidente che, con suo provvedimento del 19.7.2023, prendendo atto delle riferite comunicazioni, fissava una nuova camera di consiglio per l'udienza del 7.11.2023, all'uopo nominando in sostituzione Giudice Relatore la Dott.ssa Cristina Fasano.

A quest'ultima udienza, tenutasi sempre in trattazione scritta, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale si riservava per la decisione, **rimettendo però inspiegabilmente di nuovo gli atti al P.M. che, per quanto si è già riferito innanzi, aveva già espresso il suo parere.**

Lo stesso Tribunale, quindi, con decreto del 7.12.2023, comunicato e notificato in pari data alle parti, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012, ha rigettato il ricorso del Sig. Macchiarola e condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese in favore del costituito Comune di San Severo,

liquidandole in complessivi €. 1.635,20, oltre accessori come per legge.

Avverso il suddetto decreto, ingiusto e lesivo dei diritti fondamentali della sua persona, a mezzo del costituito procuratore propone reclamo il Sig MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, chiedendone la revoca con il conseguente accoglimento della sua domanda, così come formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, sulla scorta del motivo di censura già in premessa sinteticamente esposto e riportato, ed in forza delle ulteriori ragioni in punto di fatto e diritto che di seguito si vanno più diffusamente ad articolare.

MOTIVO DI RECLAMO

Erronea, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo ai fini della decisione della controversia, e conseguente violazione e falsa applicazione della legge n. 1228/54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Occorre premettere che con il provvedimento qui reclamato il Tribunale di Bari, dopo aver rigettato le due eccezioni in rito (cfr. pagg. 2,3 e 4, punti 9 e 10 del decreto) pur articolate dal resistente Comune di San Severo, ritenendole infondate, senza tuttavia farne conseguire poi alcun effetto ai fini della **regolazione delle spese del giudizio di prima istanza**, offre un'articolata disamina della normativa che disciplina appunto, sotto il profilo strettamente anagrafico, la posizione dei cittadini senza fissa dimora.

Condivide, invero, il Tribunale la tesi del Comune di San Severo (che, occorre rimarcare, nella sostanza non si differenzia dalle deduzioni in punto di diritto articolate in ricorso dallo stesso ricorrente e pur riportate sommariamente in premessa al presente reclamo), quanto alla registrazione all'Anagrafe della Popolazione Residente delle persone senza fissa dimora nel Comune ove le stesse abbiano stabilito il proprio domicilio, ai sensi della già più volte citata legge n.

1228/1954; facendone però conseguire, **contraddittoriamente**, il “corollario” secondo cui la domanda del ricorrente sarebbe infondata poiché, a suo dire, nel caso di specie non sussisterebbe la condizione contemplata dall’art. 2, co. 3 della stessa legge.(Cfr. pagg. 6 e 7 del decreto).

Il Tribunale di Bari, in definitiva, verosimilmente sulla scorta delle **contrastanti e, comunque, fuorvianti deduzioni difensive del più volte menzionato Ente resistente** (sul punto appare sufficiente comparare quanto riferito alle pagg. 16 e 27 della memoria di costituzione), ha ritenuto, testualmente che:

“A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di sé per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale, appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015” (Cfr. pag. 7, punto 11.3 del decreto).

Orbene, proprio tale “postulato” contrasta manifestamente con quelle che sono state le risultanze dell’attività informativa che lo stesso Comune di San Severo ha disposto e svolto, all’esito dell’istanza di iscrizione anagrafica proposta dal Macchiarola, a mezzo del suo “Messo notificatore” Sig. Albanese e che si possono agevolmente desumere e rilevare dalle produzioni documentali pur offerte dal ricorrente, odierno reclamante (ovverosia dal Mod. “Dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” presentata dal ricorrente al Comune di San Severo il 23.2.2021, prot. n. 196, con in calce la dichiarazione resa dal menzionato Messo Notificatore).

Ed invero, in calce all’appena citato modello l’ufficiato “Messo notificatore” Sig. Albanese, all’esito delle informazioni assunte presso l’ex moglie dell’istante, annotava e rendeva di suo pugno la seguente testuale dichiarazione:

“Il sunnominato è domiciliato provvisoriamente in Via F. Pelosi 16, che la

Sig.ra Conticelli Lidia lo accoglie come recapito, in via provvisoria.”.

Non v'è chi non rilevi, dunque, l'assoluta difformità della dichiarazione appena innanzi riportata, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Bari, secondo cui dagli accertamenti svolti a mezzo del riferito “Funzionario” si sarebbe “...raccolto il diniego dell'ex moglie a tenerlo presso di sé...”.

L'assunto del Tribunale, pertanto, non può andare esente dal motivo di censura quivi articolato, proprio perché non risulta validato da alcun obiettivo riscontro documentale, ponendosi, invece, in manifesto e stridente contrasto con gli esiti dell'accertamento eseguito dal “Funzionario” dello stesso Comune di San Severo, odierno resistente.

Tanto porta a ritenere insussistente e, comunque, erronea la motivazione che dovrebbe legittimare e sostenere il provvedimento di rigetto del Tribunale di Bari, quivi reclamato, con la conseguente violazione della normativa di riferimento pur richiamata, che disciplina in modo chiaro ed esaustivo il diritto del cittadino senza fissa dimora ad essere iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune ove ha necessariamente inteso eleggere domicilio; almeno secondo le chiare statuizioni dei già richiamati artt. 1, co. 2°, e 2, co. 3°, della legge n. 1228/1954.

In particolare, l'art. 2 della più volte citata legge n. 1228/54, dopo aver sancito al 1° comma l'obbligo per ognuno di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale, al 3° comma dispone che ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, testualmente, “...la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio”; per cui la persona stessa “al momento della richiesta di iscrizione è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”, con la conseguenza che in mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita.

Si deve ritenere, pertanto, che il Macchiarola abbia agito in assoluta sintonia con la riportata norma; atteso che nel richiedere l'iscrizione all'APR del Comune di San Severo ha fornito all'Ente ogni dato ed elemento utile per consentire allo stesso di svolgere gli accertamenti necessari, con l'esito positivo del quale si è detto innanzi.

Sul punto, corre l'obbligo di aggiungere che il Tribunale di Bari non ha inteso prendere in considerazione alcuna, almeno per i fini che qui interessano, neppure le pur prospettate "opzioni" interpretative ed attuative della più volte citata legge, adottate dallo stesso convenuto Ministero dell'Interno con le Circolari 29.5.1995, n. 8 e 29.1.2013, n. 333; delle quali si è dato opportunamente conto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e che, con riferimento proprio alla fattispecie in esame, a sommo avviso di chi scrive, offrono un "quadro d'insieme" della normativa di riferimento; fornendo un'interpretazione elastica e funzionale della stessa, intesa a privilegiare su tutto la possibilità di garantire alla persona senza fissa dimora l'esercizio di diritti fondamentali.

Ed invero, non si comprende, seguendo almeno un profilo logico della normativa ispirato soltanto al "buon senso", come possa coniugarsi la garanzia dell'esercizio effettivo dei diritti fondamentali della persona senza fissa dimora, quali quelli, a mò di esempio, alla salute (scelta del medico di base, rinnovo della tessera sanitaria scaduta, assistenza specialistica ed eventuali esenzioni dal pagamento del "ticket"); a fruire delle provvidenze sociali; al voto in occasione delle consultazioni elettorali; all'apertura di un conto bancario; etc.; con la sua collocazione presso un indirizzo fittizio (Via dell'Angelo Custode, nel caso del Macchiarola) e che, in definitiva, dovrebbe costituire l'estrema "ratio".

Occorre, infatti, considerare che da tale collocazione "fittizia" della persona senza fissa dimora, conseguirebbe l'effetto pratico per la stessa di non poter utilmente indicare tale indirizzo per la richiesta e l'emissione di qualsiasi documento personale che gli occorra (da quello di identità personale, alla patente di guida,

alla tessera sanitaria, etc.); né tanto meno gli consentirebbe di ricevere presso lo stesso indirizzo le comunicazioni che lo riguardassero; **del resto, conferma del riferito assunto la si ricava dal fatto che, tanto la comunicazione di cancellazione dall'Anagrafe del Comune di San Severo quanto quella della sua successiva collocazione in Via dell'Angelo Custode, al Macchiarola non siano mai state recapitate;** della seconda, in particolare, lo stesso non ne avrebbe avuto assolutamente contezza se non avesse richiesto nel novembre 2021 il certificato anagrafico.

In definitiva, negare alla persona senza fissa dimora la possibilità di costituirsi un domicilio-recapito effettivo e certo, equivale a collocarla fuori dal contesto civile, **emarginandola** in via definitiva.

Alla luce di tutte le deduzioni e considerazioni appena esplicitate, pertanto, vanno ribadite le censure mosse al provvedimento qui reclamato, del quale se ne chiede la revoca con il conseguente accoglimento della domanda del Sig. Macchiarola intesa ad ottenere "iussu iudicis" l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo e presso il domicilio dal medesimo indicato e pur accertato.

Per tutto quanto sin qui esposto, dedotto ed osservato, il Sig. Macchiarola Giovannantonio Michele, così come rappresentato e difeso, propone all'On.le Corte di Appello di Bari

RECLAMO

avverso il decreto del Tribunale di Bari del 7 dicembre 2023, Cron. n. 28647/2023, notificatogli in pari data presso il procuratore costituito, che ha rigettato il suo ricorso, chiedendo che l'On.le Corte di Appello adita, previa revoca dello stesso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

-ordinare al Ministero dell'Interno ed al Sindaco del Comune di San Severo, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici dello stesso

Comune, l'immediata iscrizione del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, all'Anagrafe della Popolazione Residente dello stesso Comune di San Severo e nel domicilio di Via Filippo Pelosi, n. 16, così come dallo stesso indicato e successivamente accertato dal sopra citato Ente Locale con le già riferite modalità;

-condannare, altresì, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, ed il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, al pagamento di spese, e competenze delle due fasi del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che per il presente giudizio di volontaria giurisdizione è dovuto un contributo che, incrementato della metà rispetto a quello già corrisposto in prima istanza, è pari ad €. 147,00.

Si depositano:

-copia del decreto del Tribunale di Bari del 7.12.2023, notificato in pari data al procuratore costituito ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012;

-fascicolo informatico del giudizio cautelare.

Poggio Imperiale, lì 14 dicembre 2023.

Avv. Leonardo D'Aloiso



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE 1^A CIVILE

La Corte di appello di Bari / sezione 1^a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. dott. Maria Mitola | - | Presidente |
| 2. dott. Michele Prencipe | - | Consigliere relatore |
| 3. dott. Alessandra Piliago | - | Consigliere |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1752, avente per oggetto reclamo avverso il decreto n. Cron. 28647/2023 in data 07/12/2023 del Tribunale di Bari,

TRA

MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale alla via Luigi Cadorna n. 22 presso lo studio dell'avv. Leonardo D'Aloiso, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato in data 14/12/2021 depositato in atti,

– reclamante –

E

COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Pezzi in virtù di mandato in data 29/09/2022 su foglio separato ed accluso alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 05/02/2024 quale parte integrante, con lo stesso elettivamente domiciliato in San Severo alla piazza Municipio n. 1 presso la Casa Comunale denominata "Palazzo Celestini",

– reclamato –

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, contumace,

– reclamato –

NONCHÉ

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI,

– interventore ex lege –

Con provvedimento in data 19/03/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, si riservava, disponendo sollecitarsi l'acquisizione del parere del P.G. in sede (successivamente pervenuto in data 20/03/2024).

I. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

I.A. IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO.

I.A.1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 21/09/2022, MACCHIAROLA Giovannantonio Michele chiedeva al Tribunale di Bari di voler così provvedere: 1) ordinare al MINISTERO DELL'INTERNO ed al Sindaco del COMUNE DI SAN SEVERO, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici dello stesso Comune,

l'immediata iscrizione di lui ricorrente nel registro anagrafico della popolazione residente in San Severo nel domicilio di via F. Pelosi, n. 16, così come da lui ricorrente indicato e successivamente accertato dall'Ente locale con le modalità riferite in narrativa; 2) condannare il MINISTERO DELL'INTERNO ed il COMUNE DI SAN SEVERO alla rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della pretesa il ricorrente allegava: di essere cittadino senza fissa dimora; di avere appreso di essere stato cancellato sin dal 2011 dall'Anagrafe della Popolazione Residente del COMUNE DI SAN SEVERO, ove egli ricorrente era iscritto da tempo immemorabile, e senza che a lui ricorrente fosse mai stato comunicato alcun provvedimento in tal senso presso il domicilio-recapito eletto in San Severo alla via F. Pelosi n. 16; di avere presentato già in data 21/09/2019 istanza di reiscrizione all'Ufficio Anagrafe del COMUNE DI SAN SEVERO, tuttavia rimasta priva di riscontro; di avere riproposto la medesima istanza in data 23/02/2021 (Prot. n. 196/2021), all'uopo compilando e sottoscrivendo il modello *"Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora"*, corredato di ogni dato necessario; che il COMUNE DI SAN SEVERO, all'esito dell'istruttoria svolta (e dunque assunte le necessarie informazioni a mezzo degli organi preposti, nel caso di specie a mezzo del Messo Notificatore Albanese Lucio), aveva accertato e riconosciuto che egli ricorrente, quale persona senza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in San Severo alla già indicata via F. Pelosi n. 16, un tempo abitazione familiare di lui ricorrente; che, ciononostante, agli atti di Anagrafe del citato Comune non si era dato conto della posizione di lui ricorrente, atteso che dal certificato di residenza rilasciato dallo stesso Ufficio in data 10/11/2021 risultava che egli ricorrente era residente in una strada fittizia, c.d. *"via dell'Angelo Custode n. 63"*, individuata dallo stesso COMUNE DI SAN SEVERO per i soggetti senza fissa dimora; che egli ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 10/05/2022, aveva evidenziato al Sindaco del COMUNE DI SAN SEVERO, nella sua funzione di Ufficiale di Anagrafe, che la condizione anagrafica di lui ricorrente contrastava con l'istanza di iscrizione e tutte le risultanze dell'istruttoria svolta, senza tralasciare di rimarcare il contrasto della riferita collocazione anagrafica "fittizia" con le disposizioni di legge, e aveva chiesto che fossero apportate, in autotutela, le opportune rettifiche all'iscrizione anagrafica e di essere dunque annoverato tra la popolazione residente in San Severo presso il già indicato domicilio di via F. Pelosi n. 16, come accertato; che l'Ufficiale di Anagrafe Delegato del COMUNE DI SAN SEVERO, con nota del 26/05/2022, aveva dato riscontro alla predetta nota, comunicando che la stessa non poteva essere accolta, in quanto egli ricorrente aveva dichiarato di non avere dimora stabile ed aveva reso una dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica come persona senza fissa dimora; che la condotta del COMUNE DI SAN SEVERO, costituita dall'attribuzione a lui ricorrente della residenza "fittizia" nonostante l'esperito accertamento del domicilio eletto in San Severo alla via F. Pelosi n. 16, così come ogni provvedimento presupposto e connesso alla stessa, contrastava con le norme di legge disciplinanti la materia, arrecando gravi ed irreparabili pregiudizi ai diritti soggettivi fondamentali della persona di lui ricorrente costituzionalmente garantiti; che l'art. 1 comma 2° della L. n. 1228/1954 prevedeva la registrazione, nell'Anagrafe della Popolazione Residente, delle *«posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché*

*le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.»; che l'art. 2 della L. n. 1228/1954, nel fare obbligo al cittadino di chiedere l'iscrizione anagrafica nel comune ove dimorava abitualmente, al comma 3° (così come sostituito dall'art. 3 comma 38° della L. n. 94/2009) prevedeva che «Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire **l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.**»; che, sulla scorta di tale normativa, doveva ritenersi che l'elezione di domicilio fosse una scelta incondizionatamente libera ed esclusiva del cittadino richiedente, con la conseguenza che l'ufficiale di anagrafe che si fosse trovato in contatto con un soggetto senza fissa dimora bisognoso di iscrizione anagrafica non avrebbe dovuto porsi il problema dell'abitudine della dimora, potendo l'interessato liberamente eleggere domicilio (ovviamente uno solo) in quel luogo ove, nonostante i propri continui spostamenti, preferisse recarsi per ragioni di comodità affettive o per altre ragioni personali (incluse quelle intese ad avere una comoda possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti); che la Circolare 29/05/1995, n. 8 del MINISTERO DELL'INTERNO, nell'evidenziare l'obbligo per il Sindaco, quale Ufficiale di anagrafe e di Governo, di osservare scrupolosamente la legislazione vigente in sede di esame delle domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani (L. n. 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989), aveva chiarito che la richiesta di iscrizione anagrafica, costituente un diritto soggettivo del cittadino, non appariva vincolata ad alcuna condizione, né si sarebbe potuto ipotizzare il contrario, in quanto in tal modo sarebbe stata limitata la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in violazione dell'art. 16 della Carta Costituzionale; che sempre il MINISTERO DELL'INTERNO, nella successiva Circolare 29/01/2013, n. 333 aveva precisato, quanto al luogo di dimora abituale, che il vigente ordinamento anagrafico prevedeva l'iscrizione in A.P.R., fra l'altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2 comma 3° della L. n. 1228/1954, aggiungendo che il parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012 aveva evidenziato, tra l'altro, come l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisse un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e che l'anagrafe registrava coloro che, in quanto senza fissa dimora, avevano stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1 comma 3° della L. n. 1228/1954); che, alla luce delle esposte considerazioni (supportate dalla richiamata disciplina legislativa e dalle “opzioni interpretative” adottate dallo stesso MINISTERO DELL'INTERNO), si poteva affermare che egli ricorrente avesse il diritto di essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente nel COMUNE DI SAN SEVERO e presso il domicilio indicato; che non vi era alcuna valida ragione perché a fronte di un domicilio dichiarato dal cittadino senza fissa dimora, accertato con gli strumenti ed i mezzi dei quali si era detto, il medesimo dovesse essere “relegato” in una posizione anagrafica di pura “fantasia”, cui sarebbe necessariamente conseguita la condizione di “irreperibilità” per ogni eventuale comunicazione a lui destinata [vi erano specifiche disposizioni che, nelle più svariate materie, prevedevano*

l'indicazione della residenza (intesa proprio come iscrizione anagrafica) quale presupposto indefettibile per l'esercizio dei diritti di volta in volta contemplati e disciplinati (come, ad esempio: il diritto alla difesa in giudizio a mezzo del c.d. "patrocinio a spese dello Stato"; il diritto alla salute, inteso non soltanto come scelta del medico di base, ma anche come diritto alle esenzioni per visite specialistiche così come per cure e terapie; il diritto di fruire dei cc.dd. "ammortizzatori sociali"; il diritto al voto)]; che dunque ricorrevano i presupposti per ordinare agli Enti resistenti (in particolare al Sindaco del COMUNE DI SAN SEVERO, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici) l'iscrizione di lui ricorrente nel registro anagrafico ai sensi dell'art. 2 comma 3° della L. n. 1228/1954.

I.A.2. Il presidente della sezione 1^a civile del Tribunale di Bari, ai sensi degli artt. 95-96 del D.P.R. n. 396/2000, 737 e s. c.p.c., disponeva la comparizione personale delle parti in camera di consiglio dinanzi al collegio, nominando il giudice relatore e ponendo a carico del ricorrente l'onere di notificare il ricorso ed il decreto alle controparti nel termine all'uopo fissato.

I.A.3. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 06/11/2022 il COMUNE DI SAN SEVERO si costituiva nel procedimento, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito deducendo l'infondatezza del ricorso. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Bari di voler rigettare la domanda e condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

I.A.4. Il MINISTERO DELL'INTERNO, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva ed era dichiarato contumace.

I.A.5. Il P.M. presso il Tribunale di Bari rassegnava le proprie conclusioni con nota in data 15/12/2022, chiedendo al Tribunale di voler accogliere il ricorso.

I.A.6. Con decreto n. Cron. 28647/2023 in data 07/12/2023 il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, così provvedeva: 1) rigettava il ricorso; 2) condannava il ricorrente alla rifusione, in favore del resistente costituito, delle spese processuali, che liquidava in €. 1.635,20 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge.

A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 3 e ss.):
«9. Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente.

Il Comune rileva, infatti, che dall'art. 14 dlgs.vo 267/2000 si evince che il Sindaco svolga le funzioni di stato civile quale delegato del Governo sicché ogni atto compiuto in tale materia è riferibile al Ministero dell'Interno.

9.1. Va premesso che, in considerazione del principio che impone di verificare prima le condizioni dell'azione e dei presupposti processuali, deve valutarsi se effettivamente colui contro cui l'azione è esperita abbia la c.d. legittimazione passiva.

Essa attiene alla potestà di resistere in giudizio per cui deve esservi identità tra colui che contrasta un'azione giudiziaria e colui a cui la legge riconosce il potere di contrastarla, c.d. legitimatio ad causam passiva.

9.2. Per ciò che qui interessa, il Sindaco ha il compito di curare l'anagrafe quale ufficiale di Governo.

Al riguardo, l'art. 14 del testo Unico degli Enti Locali precisa che «il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi

dell'art. 54.», *mentre l'art. 54 TUEL dispone che «il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica» precisando ulteriormente che «nel caso di inerzia del Sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste (...) il Prefetto può intervenire con proprio provvedimento. Il Ministero dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del Sindaco».*

Da tale normativa non emerge, quindi, un rapporto gerarchico propriamente detto tra Sindaco e Ministero dell'Interno in quanto l'intervento del Ministero dell'Interno è residuale, ossia limitato alle sole ipotesi di inerzia del Sindaco o ai fini dell'adozione di provvedimenti di indirizzo.

Inoltre, seppur sussista un rapporto di vigilanza intercorrente tra Sindaco e Ministero dell'Interno ex artt. 52 e 54 d.P.R. n. 223/1989 in materia di anagrafi della popolazione residente, esso non elide la titolarità della funzione all'Organo vigilato il quale risponde in proprio degli atti emessi nell'esercizio dei poteri statali (cfr. Consiglio di Stato n. 5047/2016 e n. 5048/2016).

Consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa precisa, infatti, che «quando il Sindaco agisce nella veste di ufficiale del Governo (...) non si trasforma in un organo dell'amministrazione statale, rimanendo incardinato nel complesso organizzativo dell'Ente locale, senza che il suo status venga modificato» per cui gli Uffici dell'amministrazione comunale rispondono in proprio per gli atti emessi nell'esercizio dei poteri statali (cfr. Cons. Stato, 08.01.2016 n. 28; Cons. Stato, Sez. III, 01.12.2016 n. 5048; Cons. Stato, Sez. V, 06.05.2015 n. 2272; Cons. Stato, Sez. IV, 29.04.2014 n. 2221; Cons. Stato, Sez. IV, 03.03.2009 n. 1209; Cons. Stato, Sez. V, 17.09.2008 n. 4434 Cons. Stato, Sez. IV, 07.09.2007 n. 4718; Cons. Stato, Sez. IV, 13.08.2007 n. 4448).

Infatti, il Sindaco, nell'esercizio di una funzione dell'Amministrazione statale, conserva la sua veste di parte, restando titolare della posizione sostanziale e conseguentemente della legittimazione ad agire a tutela delle funzioni lui attribuite dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01.12.2016 n. 5048).

9.3. *Alla luce di quanto considerato, nella fattispecie per cui è causa deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva del Comune di San Severo (FG), in persona del Sindaco pro tempore, quale soggetto che risponde in proprio degli atti emessi anche nell'esercizio dei poteri statali.*

10. *Altra questione preliminare sollevata dal resistente attiene all'inammissibilità della procedura scelta, ossia l'art. 700 cpc, che nel sistema normativo ha carattere residuale laddove vi è la possibilità di agire in camera di consiglio ex art. 737 cpc anche in via d'urgenza chiedendo l'immediata esecutorietà del provvedimento adottato.*

Al riguardo deve darsi atto che la questione può considerarsi superata in quanto il Presidente, in sede di assegnazione della causa, ha riqualificato il ricorso sussumendolo sotto l'art. 95 del dpr 396/2000 che statuisce: “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento”.

11. *Passando ad esaminare il merito va osservato quanto segue.*

11.1. *Il ricorrente evidenzia come, dagli artt. 1 e 2 della L. 1228/1954, si evince il diritto dei cd. senza fissa dimora di ottenere l'iscrizione del registro anagrafico della*

popolazione residente di un certo Comune ove nel suo territorio abbiano stabilito il loro domicilio.

Di qui l'illegittimità del rifiuto opposto nel caso di specie dall'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo nonostante egli, nella dichiarazione resa nell'apposito modulo, avesse indicato l'indirizzo della ex casa coniugale quale domicilio.

11.2. Sostiene, invece, il Comune che, a dire dello stesso ricorrente, egli era stato cancellato sin dal 2011 dal Registro della popolazione residente nel Comune di San Severo e che, nel 2019, aveva chiesto di essere riscritto senza esito ed, infine, che, nel 2021, aveva ripresentato l'istanza compilando un modulo di dichiarazione di domicilio per l'iscrizione anagrafica di persona senza fissa [dimora (N.d.E.)] corredandola di ogni dato.

Evidenzia, ancora, il Comune che l'Ufficiale dell'Anagrafe aveva respinto giustamente l'istanza poiché era stato lo stesso ricorrente a qualificarsi come soggetto senza fissa dimora **indicando un domicilio ai soli fini dell'iscrizione nel registro dei senza fissa dimora nel Comune** e che proprio per queste dichiarazioni non poteva ottenere la riscrittura nel registro della popolazione residente.

11.3. Ebbene, la tesi del Comune è corretta e viene condivisa per le ragioni che si esporranno nel prosieguo.

In punto di diritto va ricordato che la residenza è determinata dall'abituale dimora in un luogo e che la richiesta di iscrizione anagrafica è subordinata all'accertamento di tali elementi da parte degli organi preposti così come disposto dalla L. n. 1228/1954 e dal nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con d.P.R. n. 223/1989 (cfr. Cass. 8982/2023 secondo cui **"La residenza di una persona, stando all'art. 43 c.c., è determinata dall'abituale dimora in un determinato luogo,** che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. È stato, altresì, evidenziato che tali considerazioni assumono una valenza ancor più pregnante nell'epoca attuale che è caratterizzata da una pluralità di centri di interesse personali, da una più agevole e rapida possibilità di spostamento da una località all'altra e da nuove e alternative modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Tuttavia, la verifica dell'effettività della residenza dichiarata, impone il ricorso a controlli che, se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, dall'altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati con l'interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma."

Con riferimento, invece, ai soggetti c.d. senza fissa dimora, l'art. 1 della l. n. 1228/1954 dispone che, nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate, oltre alle posizioni delle persone che hanno fissato nel Comune la residenza, anche le posizioni relative alle persone "senza fissa dimora" che hanno, tuttavia stabilito nel Comune il proprio domicilio.

Il successivo art. 2, co. 3 della l. n. 1228/1954 stabilisce che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio e al momento dell'iscrizione è tenuta a fornire all'ufficiale dell'anagrafe gli elementi sufficienti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Pertanto, la persona "senza fissa dimora", cioè colui che non ha in alcun Comune quella dimora abituale che costituisce l'elemento necessario per l'accertamento della residenza, seppur non possa essere iscritta all'Anagrafe del Comune in base al requisito della residenza, potrà essere iscritta mediante **elezione di un domicilio** nell'apposito registro.

Inoltre, sempre l'art. 2, co. 3 della l. n. 1228/1954, stabilisce che i soggetti "senza fissa dimora" devono considerarsi residenti nel Comune ove hanno il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Ebbene, nella fattispecie in esame il ricorrente ha chiesto l'iscrizione nel registro

della popolazione residente a San Severo, appunto nella qualità di persona senza fissa dimora avendo ivi un domicilio così come richiesto dalla normativa specifica.

Infatti, ha dichiarato, attraverso l'apposito modulo, di non avere dimora nel Comune e di essere, pertanto, soggetto senza fissa dimora indicando un domicilio ai fini della reperibilità nella ex casa coniugale in via Pelosi n. 16 presso l'ex moglie Conticelli Lidia.

A seguito degli accertamenti svolti dall'operatore comunale si è raccolto il diniego dell'ex moglie a **tenerlo presso di sé** per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un **domicilio reale** cioè una **residenza stabile**, appunto la via dell'Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015.

Pertanto, in siffatta condizione ed a seguito delle sue stesse dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dall'operatore del Comune, correttamente l'Ufficiale dell'Anagrafe ha respinto l'istanza di **cambio di residenza** dalla via fittizia dell'Angelo Custode alla via Pelosi n. 16 (cioè una via reale) precisando che l'eventuale reiscrizione alla stessa doveva necessariamente passare attraverso l'allegazione di una serie di elementi e documenti atti a dimostrare la stabile dimora in detto luogo che, invece, era mancata.

12. Il ricorso viene, pertanto, rigettato.

13. Le spese processuali sostenute dall'unica parte costituita vanno poste a carico di parte ricorrente secondo il principio della soccombenza e liquidate in base ai parametri ex d.m. n. 147/2022 per i procedimenti di volontaria giurisdizione applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile-complessità bassa con riduzione del 30% in ragione dell'attività svolta.».

I.B. IL PROCEDIMENTO DI RECLAMO.

I.B.1. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, con ricorso ex art. 739 c.p.c. depositato in data 15/12/2023, proponeva reclamo, nei confronti del COMUNE DI SAN SEVERO e del MINISTERO DELL'INTERNO, avverso il decreto n. Cron. 28647/2023 in data 07/12/2023 del Tribunale di Bari, chiedendo a questa Corte di appello di voler, in riforma dello stesso, così provvedere: 1) ordinare al MINISTERO DELL'INTERNO ed al Sindaco del COMUNE DI SAN SEVERO, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici dello stesso Comune, l'immediata iscrizione di lui reclamante all'Anagrafe della Popolazione Residente dello stesso Comune e nel domicilio di via Filippo Pelosi n. 16, così come da lui reclamante indicato e successivamente accertato dal sopra citato Ente locale con le già riferite modalità; 2) condannare il MINISTERO DELL'INTERNO ed il COMUNE DI SAN SEVERO alla rifusione delle spese delle due fasi del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

I.B.2. Con decreto in data 19/12/2023 il Presidente della sezione 1^a civile della Corte di appello di Bari, ex artt. 127 e 127 *ter* c.p.c., fissava l'udienza del giorno 20/02/2024 in modalità cartolare, disponeva la costituzione dei reclamati entro il termine di 5 giorni prima dell'udienza, assegnava alle parti il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno d'udienza per il deposito delle note scritte, nominava il consigliere relatore, poneva a carico del reclamante l'onere di notificare il ricorso ed il decreto alle controparti entro il termine del giorno 10/01/2024.

I.B.3. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 05/02/2024 il COMUNE DI SAN SEVERO si costituiva nel procedimento, deducendo l'infondatezza del reclamo. Pertanto, chiedeva a questa Corte di voler così provvedere: 1) rigettare il reclamo, confermando il decreto impugnato; 2) condannare il reclamante alla rifusione delle spese processuali, ai sensi dell'art.

91 c.p.c.

I.B.4. Il MINISTERO DELL'INTERNO, nonostante la rituale notificazione del reclamo e del decreto presidenziale, non si costituiva in giudizio.

I.B.5. Con provvedimento in data 20/02/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la Corte rinviava il procedimento all'udienza del giorno 19/03/2024, invitando il reclamante a depositare prova della notifica in formato eml all'Avvocatura dello Stato.

I.B.6. Con provvedimento in data 19/03/2024, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, si riservava, disponendo sollecitarsi l'acquisizione del parere del P.G. in sede.

I.B.7. Il P.G. in sede formulava il proprio parere con nota depositata in data 20/03/2024.

II. MOTIVI DELLA DECISIONE

II.A. LA DECLARATORIA DI CONTUMACIA.

Innanzitutto, va dichiarata la contumacia di MINISTERO DELL'INTERNO, il quale, pur ritualmente evocato nel presente procedimento di reclamo, non si è costituito.

II.B. IL RECLAMO.

II.B.1. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, a sostegno del reclamo, ha enunciato un unico motivo (*"Erronea, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo ai fini della definizione della controversia e conseguente violazione e falsa applicazione della legge n. 1228/54 e sue successive modificazioni ed integrazioni"*), deducendo (pagg. 10 e ss. del ricorso): che con il provvedimento reclamato il Tribunale di Bari, dopo aver rigettato le due eccezioni in rito articolate dal resistente COMUNE DI SAN SEVERO (pagg. 2, 3 e 4, punti 9 e 10, del decreto), senza tuttavia tenerne conto ai fini del regolamento delle spese processuali, offrì un'articolata disamina della normativa disciplinante la posizione dei cittadini senza fissa dimora sotto il profilo strettamente anagrafico; che il Tribunale condivise la tesi del COMUNE DI SAN SEVERO circa la registrazione delle persone senza fissa dimora nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune ove le stesse avessero stabilito il proprio domicilio ai sensi della più volte citata L. n. 1228/1954 (tesi che, nella sostanza, non si differenziava dalle deduzioni in punto di diritto formulate nel ricorso introduttivo proposto da lui reclamante), **ma ne fece contraddittoriamente conseguire il "corollario" dell'infondatezza della domanda** per insussistenza della condizione contemplata dall'art. 2 comma 3° della stessa legge (pagg. 6 e 7 del decreto); che in definitiva il Tribunale di Bari, sulla scorta delle contrastanti e comunque fuorvianti deduzioni difensive del COMUNE DI SAN SEVERO, ritenne testualmente che *"A seguito degli accertamenti svolti dall'operatore comunale si è raccolto il diniego dell'ex moglie a tenerlo presso di sé per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale, appunto la via dell'Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015"* (pag. 7, punto 11.3, del decreto), ma tale "postulato" contrastava manifestamente con le risultanze dell'attività informativa disposta dal COMUNE DI SAN SEVERO a seguito dell'istanza di

iscrizione anagrafica proposta da lui reclamante, avendo il messo notificatore Albanese Lucio, dopo avere assunto informazioni presso Corticelli Lidia (ex moglie di lui reclamante), dichiarato che “*Il sunnominato [ossia egli reclamante Macchiarola Giovannantonio Michele (N.d.E.)] è domiciliato provvisoriamente in via F. Pelosi 16*” e “*la Sig.ra Corticelli Lidia lo accoglie come recapito, in via provvisoria*” (v. annotazione manoscritta e sottoscritta dal messo notificatore Albanese Lucio in data 26/02/2021, in calce al modello di “**Dichiarazione di domicilio** ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” compilato da lui reclamante e presentato al COMUNE DI SAN SEVERO in data 23/02/2021, prot. 196/2021); che detta dichiarazione era assolutamente difforme da quanto ritenuto dal Tribunale di Bari, secondo cui il riferito “funzionario”, all’esito dell’eseguito accertamento, avrebbe “... raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di sé ...”; che tanto portava a ritenere insussistente e comunque erronea la motivazione del provvedimento reclamato, con conseguente violazione della richiamata normativa di riferimento, la quale disciplinava in modo chiaro ed esaustivo (secondo le chiare statuizioni dei già richiamati artt. 1 comma 2° e 2 comma 3° della L. n. 1228/1954) il diritto del cittadino senza fissa dimora di essere iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune ove aveva inteso eleggere necessariamente domicilio; che in particolare l’art. 2 della L. n. 1228/1954, dopo aver sancito al comma 1° l’obbligo per ognuno di chiedere l’iscrizione all’anagrafe del Comune di dimora abituale, al comma 3° disponeva testualmente che “*Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio*”, con la conseguenza che la persona senza fissa dimora, in mancanza del domicilio, si considerava residente nel Comune di nascita; che egli reclamante, dunque, aveva agito in assoluta sintonia con la predetta norma, atteso che, nel richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente del COMUNE DI SAN SEVERO, aveva fornito ogni dato ed elemento utile per consentire all’Ente locale di svolgere gli accertamenti necessari, del cui esito positivo si era già detto; che il Tribunale di Bari, inoltre, non intese prendere in alcuna considerazione neppure le prospettate “opzioni” interpretative ed attuative della L. n. 1228/1954 adottate dallo stesso MINISTERO DELL’INTERNO con le Circolari 29/05/1995, n. 8 e 29/01/2013, n. 333 delle quali si era dato conto nel ricorso introduttivo del giudizio, le quali, proprio con riferimento alla fattispecie in esame, offrivano un “quadro d’insieme” della normativa di riferimento fornendo un’interpretazione elastica e funzionale della stessa, intesa a privilegiare su tutto la possibilità di garantire alla persona senza fissa dimora l’esercizio di diritti fondamentali; che invero non si comprendeva, seguendo almeno un profilo logico della normativa ispirato soltanto al “buon senso”, come potesse coniugarsi la garanzia dell’esercizio effettivo dei diritti fondamentali della persona senza fissa dimora [quali, ad d’esempio, il diritto alla salute (scelta del medico di base, rinnovo della tessera sanitaria scaduta, assistenza specialistica ed eventuali esenzioni dal pagamento del ticket), il diritto di fruire delle provvidenze sociali, il diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali, il diritto all’apertura di un conto bancario et c.] con la collocazione della stessa presso un indirizzo fittizio (via dell’Angelo Custode, nel caso di lui reclamante), che, in definitiva, avrebbe

dovuto costituire l'estrema *ratio*; che dalla collocazione "fittizia" della persona senza fissa dimora, infatti, sarebbe per la stessa derivato l'effetto pratico di non poter utilmente indicare tale indirizzo per la richiesta e l'emissione di qualsiasi documento personale di cui avesse bisogno (documento di identità personale, patente di guida, tessera sanitaria *et c.*) e di non poter ricevere presso lo stesso indirizzo le comunicazioni che la riguardassero (la conferma di tale assunto era data dal fatto che tanto la comunicazione di cancellazione dall'Anagrafe del COMUNE DI SAN SEVERO quanto la comunicazione della successiva collocazione alla via dell'Angelo Custode non erano mai state recapitate a lui reclamante: in particolare, egli reclamante non avrebbe mai avuto alcuna contezza della seconda comunicazione se non avesse richiesto il certificato anagrafico nel novembre 2021); che **in definitiva negare, alla persona senza fissa dimora, la possibilità di costituire un domicilio-recapito effettivo e certo equivaleva a collocarla fuori dal contesto civile, emarginandola in via definitiva**; che, alla luce di tutte le deduzioni e considerazioni esplicitate, andavano ribadite le censure mosse al provvedimento reclamato, del quale si invocava la revoca, con conseguente accoglimento della domanda di lui reclamante diretta ad ottenere *iussu iudicis* l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del COMUNE DI SAN SEVERO e presso il domicilio indicato da lui reclamante e accertato dall'Ente comunale.

II.B.2. Il reclamo è fondato e pertanto merita accoglimento.

II.B.2.a. La legge n. 1228/1954 ("*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*") dispone (tra l'altro):

▲ all'art. 1:

- che «*In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.*» (comma 1°);
- che «*Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.*» (comma 3°)¹;

▲ all'art. 2:

- che «*È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.*» (comma 1°);
- che «*Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, **la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio.** La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire **l'effettiva sussistenza del domicilio.** In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.*» (comma 3°, come

¹ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

sostituito dall'art. 3 comma 38° della L. n. 94/2009)²;

- all'art. 3:
 - che *«Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.»* (comma 1°);
- all'art. 4:
 - che *«L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.»* (comma 1°);
 - che l'ufficiale d'anagrafe *«... ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, ed espone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.»* (comma 2°);
 - che l'ufficiale d'anagrafe *«... invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.»* (comma 3°).

Il D.P.R. n. 223/1989 (*“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”*), in sostituzione dell'analogo Regolamento emanato con il D.P.R. n. 136/1958), in conformità delle predette norme legislative, dispone (tra l'altro):

- all'art. 1:
 - che *«L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.»* (comma 1°)³;
 - che *«L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.»* (comma 2°);
 - che *«Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.»* (comma 3°);
- all'art. 20:
 - che *«A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, o della parte dell'unione civile, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.»* [comma 1°, come modificato dall'art. 3 comma 1° lett. c)

² enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

³ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

punto 1) del D.Lg. n. 5/2017]⁴.

Può dunque affermarsi, in sintesi:

- che l'iscrizione della persona che non ha fissa dimora nell'anagrafe della popolazione residente di un determinato Comune non è (né può essere in alcun modo) legata alla "dimora" (della quale la persona senza fissa dimora è – per definizione – priva) e, conseguentemente, alla "residenza" (la quale, a norma dell'art. 43 comma 2° c.c., «... è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.»; in piena conformità della predetta disposizione legislativa, l'art. 3 comma 1° del citato D.P.R. n. 223/1989 stabilisce che «Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.»);
- che, in ragione di tanto, l'ordinamento prevede che la persona senza fissa dimora ha il potere-dovere di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune nel quale abbia stabilito il proprio "domicilio" (il quale, a norma dell'art. 43 comma 1° c.c., «... è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.»): difatti per un verso la persona senza fissa dimora ha l'obbligo di chiedere per sé l'iscrizione nell'anagrafe del Comune dove ha stabilito il proprio domicilio (in mancanza del quale rileva il Comune di nascita, nel quale la persona senza fissa dimora è considerata residente) e per altro verso il Comune ha l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente (non solo la persona che abbia fissato la residenza nel Comune, ma anche) la persona senza fissa dimora che abbia stabilito nel Comune il domicilio];
- che l'obbligo del Comune di iscrivere nell'anagrafe della popolazione residente la persona senza fissa dimora che abbia stabilito nel Comune il proprio domicilio non ricorre allorquando dagli accertamenti espletati dall'Ente emerga che il domicilio indicato dalla persona senza fissa dimora non sia effettivamente sussistente.

II.B.2.b. Orbene, così ricostruito il quadro normativo, appare *ictu oculi* errato e destituito di fondamento l'iter motivazionale seguito dal **Giudice di primo grado, che al punto 11.3. del provvedimento reclamato affermò (adagiandosi sulle parimenti errate ed infondate argomentazioni difensive del COMUNE DI SAN SEVERO)** che "A seguito degli accertamenti svolti dall'operatore comunale si è raccolto il diniego dell'ex moglie a tenerlo presso di sé per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale cioè una residenza stabile" e che "in siffatta condizione ed a seguito delle sue stesse dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dall'operatore del Comune, correttamente l'Ufficiale dell'Anagrafe ha respinto l'istanza di cambio di residenza dalla via fittizia dell'Angelo Custode alla via Pelosi n. 16 (cioè una via reale) precisando che l'eventuale reinscrizione alla stessa doveva necessariamente passare attraverso l'allegazione di una serie di elementi e documenti atti a dimostrare la stabile dimora in detto luogo che, invece, era mancata" (v. sopra, sub I.A.6.).

Infatti, alla luce della disciplina legislativa e regolamentare sopra richiamata, era **oggettivamente sbagliato sia asserire che per "domicilio reale" dovesse intendersi "residenza stabile"** (il domicilio e la residenza indicano concetti giuridici differenti, ex art. 43 c.c., che, peraltro, fa comprendere chiaramente

⁴ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

che qualificare la residenza in termini di ‘stabilità’ è del tutto superfluo, essendo la residenza nel luogo in cui la persona ha la “dimora abituale”) sia che l’accoglimento della domanda fosse subordinato alla dimostrazione che il ricorrente aveva “stabile dimora” alla via Pelosi n. 16 di San Severo (la persona senza fissa dimora, per definizione, non ha una dimora stabile, sicché **pretendere dal MACCHIAROLA – persona, pacificamente, senza fissa dimora – la dimostrazione, ai fini della registrazione nell’anagrafe della popolazione residente del COMUNE DI SAN SEVERO, di avere una stabile dimora in detto Comune non solo costituiva un’evidente contraddizione in termini, ma si poneva palesemente in insanabile contrasto con le disposizioni della L. n. 1228/1954,** portando ad una sostanziale disapplicazione delle stesse).

II.B.2.c. Da quanto sopra evidenziato discende chiaramente che il Tribunale di Bari avrebbe correttamente rigettato la domanda proposta dal MACCHIAROLA nei confronti del COMUNE DI SAN SEVERO e del MINISTERO DELL’INTERNO, giusta ricorso depositato in data 21/09/2022, **soltanto se** dagli accertamenti espletati dal COMUNE DI SAN SEVERO fosse emerso che il domicilio in San Severo alla via F. Pelosi n. 16 indicato nell’istanza di iscrizione anagrafica presentata in data 23/02/2021 dal MACCHIAROLA (il quale aveva contestualmente precisato, in detta istanza, di essere “girovago” e di “non avere disponibilità di dimora abituale”, ma di avere la sede principale dei propri affari in San Severo in quanto “sede in cui vivono i propri familiari” e “sede in cui si ha maggiore facilità di recapito”) **non era “effettivamente sussistente”**.

Ciò, tuttavia, si sarebbe potuto dire soltanto se la via e/o il numero civico indicati dall’istante fossero risultati inesistenti o se l’immobile ubicato alla via ed al numero civico indicati dall’istante fosse risultato stabilmente disabitato (si pensi ad un edificio durevolmente chiuso o abbandonato o addirittura diroccato) o se le persone abitanti l’immobile *de quo* fossero risultate prive di qualsivoglia collegamento con l’istante (ad esempio per mancanza di conoscenza dell’istante e/o per rifiuto di avere qualsivoglia rapporto col medesimo).

Sta di fatto, invece, che tanto non era accaduto nel caso in esame, poiché il messo notificatore Albanese Lucio, nel corso degli accertamenti espletati a seguito dell’istanza di iscrizione anagrafica presentata da MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, aveva accertato che, nel domicilio indicato dal MACCHIAROLA (San Severo, via F. Pelosi n. 16), abitava – ed abita – Corticelli Lidia, ex moglie del MACCHIAROLA, la quale aveva dichiarato di accettare che la propria abitazione (in passato abitazione familiare) fosse utilizzata dal MACCHIAROLA come domicilio/recapito, sia pure in via provvisoria, come si evince agevolmente dall’annotazione manoscritta e sottoscritta dal messo Albanese in data 26/02/2021 (in calce al modello di “Dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” presentato dal MACCHIAROLA al COMUNE DI SAN SEVERO in data 23/02/2021, prot. n. 196/2021), del seguente tenore: “**Il sunnominato [ossia MACCHIAROLA Giovannantonio Michele (N.d.E.)] è domiciliato provvisoriamente in via F. Pelosi 16, che la Sig.ra Corticelli Lidia lo accoglie come recapito, in via provvisoria**”⁵.

Nessun rilievo, dunque, poteva essere attribuito alla circostanza che la Corticelli non avesse dichiarato di accogliere il MACCHIAROLA come “stabile

⁵ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

dimorante” nella propria abitazione di via F. Pelosi n. 16 in San Severo, **non essendo ciò richiesto dalla disciplina normativa per la registrazione della persona senza fissa dimora nell’anagrafe della popolazione residente.**

II.B.2.d. E la riprova di ciò, del resto, si desume agevolmente dalla delibera n. 249 in data 18/12/2015 della Giunta Comunale del COMUNE DI SAN SEVERO, prodotta in giudizio dalla medesima parte.

Infatti, con tale delibera (che si poneva in linea sia con la Circolare 29/05/1995, n. 8 del MINISTERO DELL’INTERNO sia con la Risposta a quesito 29/01/2013, n. 333 del medesimo MINISTERO), la G.C. del COMUNE DI SAN SEVERO, al dichiarato scopo di dare attuazione nel territorio cittadino alla disposizione di cui all’art. 2 comma 3° della L. n. 1228/1954 (nel testo sostituito dall’art. 3 comma 38° della L. n. 94/2009), aveva disposto (tra l’altro): di «*prendere atto che la persona che non ha dimora abituale nel Comune – senza fissa dimora – per avere l’iscrizione anagrafica deve eleggere un “domicilio reale” mediante istanza/dichiarazione scritta, indirizzata all’Ufficiale di Anagrafe, contenente gli elementi necessari lo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva esistenza del domicilio*» [punto 1)]; di «*determinare che nella fattispecie di cui al punto 1) la certificazione anagrafica relativa deve riportare l’indicazione – via e numero civico – del domicilio reale dichiarato*» [punto 2)]; di «*prendere atto, altresì, che la persona senza fissa dimora, “impossibilitata” ad eleggere un “domicilio reale”, dovrà essere iscritta nella via convenzionale se qui nata, altrimenti verrà segnalata, per competenza, al Comune di nascita*» [punto 3)]; di «*provvedere all’istituzione di un’area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente denominata con il ... toponimo... Via dell’Angelo Custode*» [punto 4)]; di «*dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senzاتetto sia i senza fissa dimora che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultino nati nel Comune, secondo quanto previsto dalla legge n. 1228/1954, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l’effettivo domicilio del richiedente*» [punto 5)].

Nella parte motiva della delibera n. 249/2015 (attuativa, nella parte dispositiva, delle disposizioni di cui alla L. n. 1228/1954 ed al D.P.R. n. 223/1989) la Giunta Comunale, significativamente, aveva osservato:

- che «*alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale (stabile), persone senza fissa dimora che, per loro natura, difettano dell’elemento tipico dell’accertamento della residenza e dell’abitualità della presenza (art. 43, comma 2, del Codice civile)*»⁶;
- che «*ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, barboni, senza tetto, altri) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio (art. 2, comma 3, della legge anagrafica), che per il Codice civile è nel luogo in cui essa stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43, comma 1)*»⁷;
- che «*al fine di regolamentare in modo puntuale diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova nella suddetta condizione di “senza fissa*

⁶ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

⁷ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

dimora”, l’art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1128⁸, così come sostituito dall’art. 3 comma 39⁹ della Legge 15 luglio 2009 n. 94, ... stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, ossia, ai sensi del Codice civile, il luogo in cui essi hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi»¹⁰;

- che «la stessa norma ha previsto altresì... l’obbligo per le persone senza fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, di fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire **l’effettiva sussistenza del domicilio** e che in mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita»;
- che, come indicato in “Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B – n. 29 – edizione 1992” edite Istat, “persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti, ecc. ...), per le quali, quindi si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune, peraltro, l’iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel Comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, **come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d’affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito** e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti”¹¹.

II.B.2.e. Sulla scorta di tali premesse, dunque, non è revocabile in dubbio che il domicilio stabilito dal MACCHIAROLA in San Severo alla via F. Pelosi n. 16 fosse un domicilio effettivamente sussistente (a tali fini valendo, sulla scorta della citata delibera di G.C. n. 249/2015 del medesimo COMUNE DI SAN SEVERO, anche “il solo recapito” in San Severo alla via F. Pelosi n. 16, ‘accolto’ da Corticelli Lidia, ex moglie del MACCHIAROLA, come da accertamento espletato dal messo notificatore comunale Albanese Lucio).

Né può opinarsi nel senso che la circostanza che la Corticelli avesse dichiarato di accettare il domicilio/recapito del MACCHIAROLA alla via F. Pelosi n. 16 ‘in via provvisoria’ non fosse sufficiente ai fini della registrazione dell’istante nell’anagrafe della popolazione residente del COMUNE DI SAN SEVERO ai sensi degli artt. 1 comma 3° e 2 comma 3° della L. n. 1228/1954, sia perché **la norma richiede semplicemente che il domicilio stabilito dalla persona senza fissa dimora sussista “effettivamente”** (e domicilio “effettivo” è anche un domicilio ‘provvisorio’, salve le modifiche che si rendano necessarie in conseguenza di eventuali accadimenti modificativi successivi) **sia perché scarso rilievo avrebbe avuto, a ben vedere, anche l’eventuale diversa dichiarazione**

⁸ *rectius*: n. 1228 (N.d.E.).

⁹ *recte*: comma 38 (N.d.E.).

¹⁰ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

¹¹ enfasi non presente nel testo originario (N.d.E.).

della Corticelli (accettazione “in via definitiva” del domicilio/recapito del MACCHIAROLA alla via F. Pelosi n. 16), posto che ciò non avrebbe di certo impedito successivamente né alla Corticelli di revocare la propria disponibilità a mantenere, presso la propria abitazione di via F. Pelosi n. 16, il recapito del MACCHIAROLA né al MACCHIAROLA di eleggere altro domicilio in sostituzione di quello precedente (con conseguente potere-dovere del COMUNE DI SAN SEVERO di adottare tutti i più opportuni provvedimenti in conseguenza del venir meno del domicilio precedentemente eletto o dell’elezione di altro domicilio in sostituzione del precedente).

II.B.2.f. A quanto sopra esposto consegue che sussisteva il diritto di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele di essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente del COMUNE DI SAN SEVERO, essendo egli persona ‘domiciliata’ in detto Comune alla via F. Pelosi n. 16, presso Corticelli Lidia [basti considerare, del resto, che, **nella ritenuta ipotesi di insussistenza effettiva del domicilio eletto dal MACCHIAROLA** in San Severo alla via F. Pelosi n. 16, comunque il COMUNE DI SAN SEVERO **non avrebbe potuto e dovuto iscrivere il MACCHIAROLA alla via dell’Angelo Custode n. 63** (via ‘convenzionale’ di quel Comune, ‘non esistente territorialmente’, destinata ai senza tetto e ai senza fissa dimora nati nel COMUNE DI SAN SEVERO), atteso che il MACCHIAROLA era nato nel Comune di Gambatesa (CB) e non nel COMUNE DI SAN SEVERO, sicché il COMUNE DI SAN SEVERO, **in mancanza di domicilio, avrebbe dovuto semplicemente segnalare il MACCHIAROLA “per competenza” al Comune di nascita (Gambatesa)**, ai fini della registrazione nell’anagrafe della popolazione *ivi* residente ai sensi dell’art. 2 comma 3° periodo terzo della L. n. 1228/1954].

II.B.3. In conclusione, il reclamo va accolto e per l’effetto, in riforma del decreto impugnato: a) va ordinata l’iscrizione di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) in data 29/09/1950, persona senza fissa dimora domiciliata in San Severo alla via F. Pelosi n. 16 c/o Corticelli Lidia, all’anagrafe della popolazione residente del COMUNE DI SAN SEVERO; b) il COMUNE DI SAN SEVERO e il MINISTERO DELL’INTERNO, in ossequio al principio della soccombenza cristallizzato nell’art. 91 c.p.c. (la soccombenza, come è noto, non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace¹²), vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, delle spese del procedimento di primo grado, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014¹³ e succ. modd.¹⁴ [da interpretarsi alla luce dell’autorevole insegnamento della Corte Suprema¹⁵, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l’entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 47/2022), in ragione dell’identità dell’art. 28 del D.M. Giustizia n.

¹² cfr. Cass., ord. n. 13498/2018. In senso conforme Cass., ord. n. 5813/2023; Cass., n. 6722/1988.

¹³ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014.

¹⁴ v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022.

¹⁵ Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).

55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto, sulla scorta del valore indeterminabile della controversia (c.d. 'complessità bassa'), dei parametri di cui alla tabella "2. *Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale*" allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. (in quanto trattasi di procedimento che, quantunque celebrato nelle forme del rito camerale, ha natura contenziosa) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo D'Aloiso, difensore con procura dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

II.C. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO.

Le spese del presente procedimento di reclamo, analogamente, vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono anch'esse liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi [all'uopo si precisa che la fase istruttoria è compresa nella fase di trattazione (che nel giudizio di appello è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.¹⁶, le quali, nel presente procedimento, possono essere equiparate a quelle espletate alle udienze dei giorni 20/02/2024 e 19/03/2024), in relazione alla quale i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado del giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa¹⁷], parimenti applicando le disposizioni del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd., tenendo conto, sulla scorta del valore indeterminabile della controversia (c.d. 'complessità bassa'), dei parametri di cui alla tabella "12. *Giudizi innanzi alla Corte di Appello*" allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. (trattasi, come detto, di procedimento avente natura contenziosa, quantunque celebrato nelle forme del rito camerale) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo D'Aloiso, difensore con procura dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

pronunciando sul reclamo proposto da MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, con ricorso depositato in data 16/12/2023, nei confronti di COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del sindaco *pro tempore*, e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, con l'intervento *ex lege* del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI, avverso il decreto n. Cron. 28647/2023 in data 07/12/2023 - R.G. n. 4949/2022 del Tribunale di Bari / Sezione 1^a civile, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di MINISTERO DELL'INTERNO;
- 2) accoglie il reclamo e conseguentemente, in riforma del decreto impugnato:
 - a) accoglie la domanda proposta da MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, con ricorso depositato in data 21/09/2022, nei confronti di COMUNE DI SAN SEVERO e MINISTERO DELL'INTERNO e per

¹⁶ v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023.

¹⁷ v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit.

l'effetto ordina a COMUNE DI SAN SEVERO ed a MINISTERO DELL'INTERNO l'immediata iscrizione di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) in data 29/09/1950, persona senza fissa dimora domiciliata in San Severo alla via F. Pelosi n. 16, all'anagrafe della popolazione residente del COMUNE DI SAN SEVERO;

- b) condanna COMUNE DI SAN SEVERO e MINISTERO DELL'INTERNO, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, delle spese del procedimento di primo grado, che liquida in complessivi €. 3.933,00 (euro tremilanovecentotrentatré/00), di cui €. 125,00 per esborsi ed €. 3.808,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo D'Aloiso, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
- 3) condanna COMUNE DI SAN SEVERO e MINISTERO DELL'INTERNO, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, delle spese del presente procedimento di reclamo, che liquida in complessivi €. 5.169,50 (euro cinquemilacentosessantannove/50), di cui €. 174,00 per esborsi ed €. 4.995,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Leonardo D'Aloiso, difensore con procura dichiaratosi anticipatario;
- 4) manda alla Cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
- Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^a civile della Corte di appello, il giorno 16/04/2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT. MICHELE PRENCIPE

IL PRESIDENTE
DOTT. MARIA MITOLA

19 maggio 2024

Articolo

Il Sindaco di San Severo condannato dal Tribunale d'Appello di Bari.

Il Giornale di San Severo è troppo impegnato di questi tempi a dare visibilità ai candidati alle prossime elezioni comunali, e lo stesso si può dire dell'altra stampa locale, per trovare spazio da destinare alla notizia della condanna del Sindaco di San Severo inflittagli dal Tribunale d'Appello di Bari.

Come si dice? “Ai cittadini non far sapere...” se non quello che il “potere” gradisce e la notizia di tale condanna certamente non sarà stata piacevole per il sindaco Miglio, il “digiunatore per la legalità” che, come i fatti dimostrano, quando non è a digiuno è capace di mettere a tacere Leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, mostrandosi così per quello che in effetti sostanzialmente è, ovvero un “sindaco a digiuno di legalità”.

La cosa è ancora più grave in quando il fatto o, meglio, il fattaccio lo ha commesso non solo nella sua funzione di sindaco ma nell'esercizio della sua funzione di “Ufficiale di Governo”.

Si aggiunga l'aggravante della evidente consapevolezza del danno perpetrato contro i diritti soggettivi che fanno capo ad ogni cittadino e chiaramente indicati nel dettato costituzionale e disciplinati dalla legge. Infatti tale Primo Cittadino risulta essere un laureato avente titolo a fregiarsi di essere “dottore” in Giurisprudenza conseguito, tra l'altro, non in una qualsiasi facoltà, per esempio di Gambatesa, ma presso un rinomato istituto universitario romano.

Certamente, ora che si è svelata la sua ignoranza legislativa, non perderà il titolo di “dottore in Giurisprudenza” ma dovrà certamente avere qualche pudore a fregiarsene pubblicamente o, qualora volesse, a esercitare in futuro, quale sua intrapresa professionale, l'attività di procuratore legale.

Eppure era stato messo sull'avviso dal malcapitato cittadino che chiedeva di essere iscritto nel Registro di Anagrafe del comune di San Severo, alias di “Comune delle Bananas”, dove la legalità è considerata solo una opzione in mano al “potere”. A niente sono servite le comunicazioni in cui, in punta di legge, si evidenziava la legittimità della richiesta e il diritto del cittadino ad averne ottemperanza; comunicazioni che, per quanto vi si facesse espresso e reiterato riferimento alle disposizioni della legge 241/90 (oltremodo ignorata, ahiloro!, dai cittadini che non sanno quanto è buono il formaggio con le pere!) non hanno avuto alcun riscontro.

Come a dire: che potere è quello che deve sottostare alle disposizioni di legge?

Lo stesso può dirsi del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Foggia a cui il cittadino, dopo essere stato costretto ad adire il Tribunale per avere il riconoscimento del suo diritto soggettivo, aveva rivolto istanza di intervento. Niente da fare! Troppo impegnati e altrettanto omertosi tali Enti di controllo per dar retta alle "pretese" di un cittadino spogliato dei propri diritti.

Tutta la vicenda, iniziata nel lontano 2019 (cinque anni, perbacco!), è comunque, troppo lunga e complessa per darne conto in questo spazio e, per sopperire al silenzio della stampa locale, mi riservo di illustrarla, avendone tempo, più estesamente sul sito <https://www.sansevero.it>.

Per ora limitiamoci a concludere con la comunicazione che il Comune di San Severo e il Ministero dell'Interno sono stati condannati, in solido, al pagamento della somma di complessivi 9.102,50 euro e "alla immediata iscrizione" del reclamante cittadino "all'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Severo".

(sanseveropuntoit)

Giovanantonio Macchiarola



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

<oOo>

Ufficio Anagrafe

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA

(pratica numero 141 del 23-02-2021)

Prot. n. _____

MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO

Via Pelosi Filippo, 16

71016 San Severo (Fg)

OGGETTO: provvedimento di iscrizione anagrafica pratica numero 141 del 23-02-2021.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954 n. 1228;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 30 maggio 1989 n. 223 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 5 comma 3 del D.L. convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che dispone "Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione"

Vista la dichiarazione anagrafica presentata dal/i nominato/i in oggetto in data 23-02-2021, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune in
Via Pelosi Filippo, 16

per le seguenti persone:
MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO
nato a Gambatesa (Cb)
il 29-09-1950

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo in uscita n. 0042060/2024 del 08/08/2024

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 5 comma 3 del D.L. convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è stata già disposta l'iscrizione anagrafica richiesta entro due giorni dalla presentazione dell'istanza;

DA ATTO che

l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune con decorrenza dal 23-02-2021 al seguente indirizzo:

Via Pelosi Filippo, 16

già effettuata con provvedimento (ex art. 5, comma 3 del D.L. n. 5/2012 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), DEVE INTENDERSI CONFIRMATA.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Prefetto di Foggia entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
- al Giudice Ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.

Data : **07-08-2024**

Ora : **11:12**

L'Ufficiale di Anagrafe

Soccorso Lorella FANELLI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.*

Data: 08 agosto 2024, 19:52:47
Da: LEONARDO DALOISO - daloiso.leonardo@avvocatihsara.legalmail.it
A: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
Oggetto: RE: Comunicazioni - Protocollo In uscita: 0042060/2024 - PROT. N. 40201 DEL 29/07/2024 - RISCONTRO

Allegato: msg.eml (173.4 KB) **Messaggio di posta elettronica**

Preg.mo Ufficiale di Anagrafe Dottoressa Soccorso Lorella FANELLI, nella già nota qualità di procuratore e difensore del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, riscontro la Sua nota odierna, concernente l'oggetto, e con riferimento al provvedimento di iscrizione anagrafica del mio assistito, presso il domicilio dalla stesso fissato in Codesto Comune alla Via Pelosi Filippo, n. 16, da Ella adottato e rimessomi con la stessa, mi corre l'obbligo di osservare ed evidenziare quanto segue, ove mai l'avesse "obliato":

-il provvedimento in parola è stato da Lei adottato in favore del Macchiarola, all'esito però della notifica in data 18/7 u.s. da parte mia al Comune di San Severo del Decreto della Corte di Appello di Bari del 16/5/2024 (Cron. n. 1639/24) emesso a definizione del giudizio n. di R.G. 1752/2023, e dunque, DEVO PRESUMERE in esecuzione dell'ordine impartito dal citato Giudice dell'Appello che sul punto si è, invero, così testualmente espresso:

"...ordina a COMUNE DI SAN SEVERO ed a MINISTERO DELL'INTERNO l'immediata iscrizione di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29/09/1950, persona senza fissa dimora domiciliata in San Severo alla Via F. Pelosi, n. 16, alla'anagrafe della popolazione residente del COMUNE DI SAN SEVERO:"

-ORBENE DI TALE PRONUNCIA GIUDIZIALE INTERVENUTA NON VI E' RISCONTRO ALCUNO NEL PREAMBOLO DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DALLA S.V. ILL.MA; OMISSIONE CHE NON APPARE ASSOLUTAMENTE DI SCARSO RILIEVO, SOTTO TUTTI I PROFILI GIURIDICI; -IL PROVVEDIMENTO IN PAROLA, INOLTRE, COSTITUIREBBE UNA C.D. "CONFERMA" DI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE SAREBBE GIA' STATO ADOTTATO IN TAL SENSO NEI CONFRONTI DEL MIO ASSISTITO, MA CHE AL MOMENTO FRANCAMENTE SFUGGE ALLO STESSO, OLTRE CHE ALLO SCRIVENTE, NON ESSENDOSI PERALTRO NELL'ATTO INDICAZIONE CRONOLOGICA ALCUNA CHE POSSA RIUSCIRE UTILE AD INDIVIDUARLO. PER LE APPENA ESPOSTE OSSERVAZIONI, DUNQUE, ANCOR PRIMA DI RICORRERE AL GIUDICE COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 612 C.P.C., LA INVITO A REVOCARE, IN AUTOTUTELA, IL PROVVEDIMENTO STESSO, EMETTENDONE ALTRO CHE TENGA CONTO DI QUANTO APPENA SIGNIFICATO.

Distinti saluti.

Avv. Leonardo D'Aloiso

In data 2024-08-08T17:38:13+0200, protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it ha scritto:

CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

Ufficio Anagrafe

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
(pratica numero 141 del 20-05-2024)

Protocollo informatico

MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO
Via Pelosi Filippo, 16
71016 San Severo (Fg)

OGGETTO: provvedimento di iscrizione anagrafica pratica numero 141 del 23-02-2021.

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954 n. 1228;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 30 maggio 1989 n. 223 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la dichiarazione anagrafica presentata dal/i nominato/i in oggetto in data 23-02-2021, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune, come senza fissa dimora, con domicilio in Via Pelosi Filippo, 16 per il Sig. MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO nato a Gambatesa (CB) il 29-09-1950;

Visto l'art. 5 comma 3 del D.L. convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che dispone "Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione";

Visto il Decreto della Corte di Appello di Bari n. cronol. 1639/2024 del 16/05/2024 – R.G. n. 1752/2023 con il quale è stato ordinato "al Comune di San Severo all' immediata iscrizione di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) in data 29/09/1950, persona senza fissa dimora domiciliata in San Severo alla via F. Pelosi n. 16, all' anagrafe della popolazione residente del Comune di San Severo"

DISPONE

l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune con decorrenza dal 23-02-2021 al seguente indirizzo:
Via Pelosi Filippo, 16.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Prefetto di Foggia entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
- al Giudice Ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.

Data : 22-08-2024

Ora : 10:47



Ufficiale di Anagrafe

Lorella FANELLI



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE

ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Considerato che questo Ufficio in data 07.08.2024 (prot. N. 42060_del 08/08/2024), a seguito del Decreto della Corte di Appello di Bari del 16/05/2024 (Cron n. 1639/24) emesso a definizione del giudizio n. di R.G. 1752/2023, ha proceduto all'emissione del provvedimento di iscrizione anagrafica pratica n. 141 del 23.02.2021 del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato il 29/09/1950 a Gambatesa (CB) C.F. MCGNN50P29D896T in allora iscritto nell'anagrafe di questo Comune all'indirizzo di residenza fittizia in via Dell' Angelo Custode n. 63, attualmente senza fissa dimora domiciliato in Via F. Pelosi n. 16

Preso atto del riscontro dell'avvocato Leonardo D' Aloiso con studio legale in Poggio Imperiale (FG) in via Luigi Cadorna n. 22, legale del sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, ricevuta a mezzo PEC l' 08/08/2024 in risposta al nostro protocollo in uscita n. 42060/2024;

Esaminata la documentazione agli atti nel fascicolo;

Visto il DPR n. 223/1989;

Visto l'art. 21, comma 9, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi da parte dello stesso organo che li ha emanati;

Ritenuta la necessità di annullare il provvedimento in oggetto e di dare atto che, per mero errore materiale, non è stato riportato, in premessa dello stesso provvedimento, il Decreto della Corte di Appello di Bari del 16/05/2024 (Cron n. 1639/24) e che per l'effetto del quale il Giudice ha ordinato *" al Comune di San Severo all'immediata iscrizione di MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) in data 29/09/1950, persona senza fissa dimora domiciliata in San Severo alla via F. Pelosi n. 16, all'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Severo"*

DISPONE IN AUTOTUTELA

l'annullamento del provvedimento di iscrizione anagrafica (pratica 141 del 23/02/2021) dall'anagrafe della popolazione residente di questo Comune, del sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato il 29/09/1950 a Gambatesa (CB) C.F. MCGNN50P29D896T, con la conseguente emissione del provvedimento di iscrizione in questo Comune come soggetto senza

fissa dimora domiciliato all'indirizzo di via F. Pelosi n. 16 dal 23.02.2021, integrato, in premessa, dell'esecuzione immediata del Decreto della Corte di Appello di Bari 16/05/2024 (Cron n. 1639/24).

Il presente provvedimento di annullamento in autotutela è comunicato all'interessato tramite il suo legale, avv. Leonardo D' Aloiso ed inviato per opportuna comunicazione al Prefetto di Foggia ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.P.R 223/1989

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 gg dalla notifica

- al Prefetto di Foggia

- al Giudice Ordinario nei tempi e con le modalità indicate dal c.p.c



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Lorella FANELLI

San Severo, 8 settembre 2024

Alla signora Soccorsa Lorella Fanelli
nella sua qualità di delegato ai Servizi di Anagrafe

uff.migrazioni@pec.comune.san-severo.fg.it
anagrafe@pec.comune.san-severo.fg.it
protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

e p.o.c.

Al sindaco del Comune di San Severo
Signora Lidya Colangelo
sindaco@pec.comune.san-severo.fg.it

All'assessore alla legalità del Comune di San Severo
Signora Lucia Rita de Lallo
ass.personale@pec.comune.san-severo.fg.it

Al Prefetto della Provincia di Foggia
Urp.preffg@pec.interno.it

e p.cit.

Al'EX Sindaco del comune di San Severo
nella sua EX qualità di Ufficiale di Anagrafe
francesco.miglio@pec.comune.san-severo.fg.it

Signora Fanelli,

dopo aver appreso recentemente, e solo grazie ad una comunicazione telefonica del mio avvocato, della sua sopravvenuta resipiscenza in ordine alla mia richiesta di iscrizione quale senza fissa nel registro anagrafico della popolazione del Comune di San Severo, pur prendendone atto, sento il bisogno, se non il dovere, di esternare tutto il mio biasimo per le illegalità amministrative da lei perpetrate con l'abuso della funzionalità di cui è stata incaricata, e per il protervo comportamento mantenuto persino con le ultime comunicazioni con la quali, in data 07/08/2024 e 28/08/2024, ha creduto di poter fare ammenda delle consapevoli violazioni di legge di cui si è resa colpevole a far tempo dal 2021.

Al fine, pertanto di ricomporre in uno tutte le sue responsabilità che, se pure non abbiano peso penale, rimangono pesantemente a suo carico sul piano amministrativo e, mi consenta, morale, - in quanto ha abiurato, oltre la logica e il buon senso, chiare e incontrovertibili disposizioni di legge venendo meno alla sua funzione di pubblico impiegato al servizio del cittadino - mi sento costretto a riesumare i fatti sulla base della corrispondenza intercorsa negli ultimi quattro anni, a far tempo dal 2019 fino alla ultima sua comunicazione del 28 agosto 2004, confidando che tale "*ex-cursus*" possa solleticare la sua coscienza e sia utile a fornire tutti gli elementi necessari alla comprensione di tale annosa vicenda a chi mi legge per conoscenza.

1.) - In data **21 settembre 2019** ho presentato tramite PEC, la richiesta di variazione di residenza anagrafica con iscrizione nel registro di anagrafe del Comune di San Severo quale “senza fissa dimora” con domicilio all’indirizzo dell’attuale residenza, riportando tutti i dati e le indicazioni richieste dal modello ministeriale N0445/01, e che, a riscontro, mi fosse comunicato ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento

1.2.) - In data **23 settembre 2019**, in riscontro alla mia richiesta venivo informato di essere stato cancellato “per irreperibilità” dall’Anagrafe del Comune per cui mi si comunicava che avrei dovuto procedere a nuova iscrizione anagrafica e che, ai sensi della legge 94 del 15.07.2009, senza indicazione degli articoli specifici, avrei dovuto fornire, testuale, “tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti che la Polizia Locale dovrà effettuare, atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio (Caritas, dormitorio, Mensa ecc)”.

La comunicazione si chiudeva con l’avvertenza che “*in mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita*” senza alcuna indicazione, a fronte della mia richiesta, del responsabile del procedimento.

1.3.) - In data **1 ottobre 2019** con mia lettera PEC, esprimevo il mio disappunto in ordine alla cancellazione “per irreperibilità” argomentando ampiamente sull’abuso operato dal Comune di San Severo con riferimento all’art. 11 del DPR 30 maggio 1989, n. 233 che prevede la cancellazione per irreperibilità solo a seguito di “ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati” e alle Avvertenze e note illustrative Istat (punto 10, accapo 3 e 4 e punto 11) che stabilisce che “se si conosce il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità”.

1.3.1.) - In tale comunicazione si faceva inoltre presente che l’art. 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come ribadito dall’art. 15 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prescrive che l’ufficiale d’anagrafe “venuto a conoscenza di fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche... deve invitare gli interessati” a rendere le prescritte dichiarazioni disponendo, in mancata, che si possa provvedere d’ufficio “notificando all’interessato il provvedimento stesso” e che tali obblighi erano stati del tutto disattesi.

1.3.2.) - Si richiamavano, infine, le Avvertenze Istat, dove, al punto 4, è stabilito che “la scelta dell’elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata evidentemente all’interessato” e la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 dove, al n. 8, è ribadito che: “La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione”, ignorando al momento la sopravvenuta disposizione prevista dall’art.3, comma 38, della legge 94/2009 che per i senza fissa dimora aveva imposto la “sussistenza” del domicilio.

2.) - In mancanza di qualsiasi riscontro, a riprova della arrogante mancanza di rispetto dei diritti personali del cittadino in uso nel Comune delle Bananas, lasciavo al momento di insistere nella mia richiesta non avendone alcuna necessità impellente in quanto continuavo a ricevere la mia corrispondenza all’indirizzo usuale. Se non che, preoccupato delle conseguenze e delle possibili ricadute che la cancellazione dall’Anagrafe del Comune di San Severo (senza sapere, in mancanza di comunicazione in merito, dove mai risultassi anagraficamente residente) potessero avere a fronte delle dichiarazioni di residenza da me nel frattempo rese in varie occasioni e, questione più urgente, per la scadenza della tessera sanitaria, sono stato costretto a rinnovare la mia richiesta.

2.1.) - In data **15 gennaio 2021** ho, infatti, presentato, sempre tramite PEC, la richiesta di variazione di residenza anagrafica con iscrizione nel registro di anagrafe del Comune di San Severo quale “senza fissa dimora” con domicilio all’indirizzo dell’attuale residenza, riportando nel corpo

della mia comunicazione tutti i dati e le indicazioni richieste dal modello ministeriale N0445/01, e che, a riscontro, mi fosse comunicato ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento.

2.2.) - In data **1 febbraio 2021** e con lo stesso mezzo, mi veniva risposto che tale richiesta era da presentarsi su modello ministeriale N0445/1 e che avrei dovuto fornire “ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 38, della legge 94/2009...gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”. Nella stessa si faceva ulteriormente presente che “grava sul richiedente la dimostrazione della presenza sul territorio comunale dei propri affari e interessi che giustificano l’iscrizione anagrafica” e che “la presentazione dell’istanza... consentirà l’avvio degli accertamenti che la polizia municipale effettuerà”.

Tale comunicazione, chiusa, questa volta, dalla dicitura: “L’ufficiale d’Anagrafe Fanelli Lorella” mi dava comunque la presunzione di individuarla quale responsabile del procedimento.

2.3.) - Per porre fine alla questione, in data **23 febbraio 2021** ho provveduto a trasmettere, senza ulteriore commento il Modello ministeriale N0445/01, debitamente compilato con l’indicazione del domicilio in Via Filippo Pelosi insieme al mio documento di identità per cui, in assenza di qualsiasi ulteriore comunicazione al riguardo, non avevo alcun dubbio sul buon fine della mia richiesta.

2.4.) - Se non che, sono rimasto del tutto sorpreso, e indignato, nell’apprendere, nel corso di una prestazione ambulatoriale presso una Asl pugliese a cui ero stato costretto a ricorrere alla fine del 2021, che ero stato collocato “d’Ufficio”, e in difformità di quanto da me indicato, in un non meglio precisabile domicilio a me del tutto sconosciuto.

3.) - La palese illegalità, in contrasto, sulla base della già esperita corrispondenza, con qualsiasi logica e con la norma legislativa, e la capotica conclusione della vicenda, contravvenendo ad ogni sano principio posto a regolamentare la pubblica amministrazione, mi ha costretto, per averne ragione dell’abuso e per tutelare il diritto che mi veniva negato, a rivolgermi ad un avvocato comprendendo che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte mia non avrebbe potuto sortire alcun effetto contro una amministrazione del tutto ottusa e squalificata dove la legalità è del tutto irrisa quando non è latitante.

3.1.) - Che ciò fosse palese e sfacciatamente proclamato lo si ricava dalla risposta che lei, signora “Fanelli Lorella”, ha inteso dare al mio avvocato, che le chiedeva il ripristino della iscrizione anagrafica come da me richiesta, con la comunicazione, che non può aggettivarsi altro che con i termini “ridicola” e “stupida”, inviata, a riscontro, in data 27 maggio 2024, nella quale affermava che la richiesta di ripristino non poteva essere accolta in quanto “**lo stesso ha dichiarato di non avere fissa dimora stabile e ha reso una dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora**” e che “**come da Regolamento anagrafico lo stesso può richiedere a questo ente il cambio di domicilio presentando una dichiarazione con la documentazione necessaria**” (sic!); il massimo della demenza e della illogicità che lei ha vergognosamente onorato e che, per la prima volta, visto che si interfacciava con un avvocato, ha voluto ornare con la sua sigla e la sua estesa nomenclatura di Ufficiale di Anagrafe Delegato!

4.2.) - Né migliore sorte ha sortito una mia lettera, del tutto colloquiale, in data **27 luglio 2022** con la quale, confidando in una sua resipiscenza e in una sua presunta quanto illusoria onestà mentale, le evidenziavo le difformità da lei operate a quanto stabilito dalla legislazione vigente.

4.3.) - In questa, oltre ad affrontare l'illegittima cancellazione per irreparabilità dall'Anagrafe comunale, smontavo le affermazioni gratuite da lei esplicitate senza criterio in ordine al domicilio del senza fissa dimora e alla "sussistenza" del domicilio. Per questa parte, qualora non la ritrovasse o non l'avesse letta, la rimando alla lettura della stessa che potrà trovare sul mio sito alla pagina <https://www.sansevero.it/fuorisacco04/senzafissadimora5.htm>

4.4.) - Quello che nella presente voglio rimarcare, a lei e a chi mi legge per conoscenza, è l'abuso e la illegalità di cui lei, con evidente calpestamento della normativa e del mio diritto, si è resa autrice e colpevole, *ignorando consapevolmente* quanto previsto dal DL 9/2/2012 n.5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'art. 5, comma 2, dispone che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 del Regolamento 30 maggio 1989, n. 223, "*sono trascritte entro due giorni dalla data di ricezione con decorrenza dalla data della dichiarazione di variazione*" per cui le informazioni da assumersi sulla mera "sussistenza" del domicilio sarebbero da presumersi del tutto successive a detta trascrizione

4.5.) - È necessario, parimenti, rimarcare che nello stesso art. 5 di cui sopra, al comma 5, è stabilito che, "*ove nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/90 con l'indicazione dei requisiti mancanti o degli accertamenti con esito negativo, la variazione si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione*" (già trascritta ai sensi del comma 4).

5.) - Alla luce, quindi, di quella mia comunicazione che lei ha ignorato e che non ha ritenuto meritevole di attenzione né, tantomeno, di risposta risultano del tutto inequivocabili le colpe e gli addebiti seguenti:

5. 1.) - di non aver trascritto la mia richiesta di variazione "entro due giorni dalla data di ricezione";

5. 2.) - di non aver limitato gli accertamenti alla sola "sussistenza" del domicilio ma estendendole, abusivamente, alla persona già colà domiciliata pretendendone il consenso esplicito;

5. 3.) - di aver disposto, nonostante gli accertamenti della sussistenza del domicilio da me indicato, l'iscrizione della residenza in una via fittizia;

5. 4) - di aver trascritto la mia residenza in una via fittizia contravvenendo alla tanto, da lei, richiamata legge 15/07/2009 n.94 il cui art. 3, comma 38, sostituendo l'art. 2 della legge anagrafica n. 1228/1954 prevede che, in mancanza, di sussistenza del domicilio la persona senza fissa dimora "si considera residente nel comune di nascita";

5. 5) - di non aver ottemperato all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90, nel caso dei requisiti mancanti o di accertamenti negativi comportanti la negazione della richiesta;

5. 6) - di non aver ottemperato all'obbligo di considerare valida la mia richiesta di variazione, per non avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/90.

5. 7) ... in conclusione di un enorme **tracotante pateracchio** - come può rendersi conto, anche se non fosse un Ufficiale d'Anagrafe ma un semplice applicato comunale o solo un comune cittadino dotato di un minimo di ragionevole correttezza - di cui lei, pur di ledere il mio diritto soggettivo, si è fatta servile e volenterosa autrice.

6.1.) - Per tutto quanto fin qui detto, in sintonia, come si è fin qui è dimostrato, con la "filosofia" imperante nel Comune delle Bananas che lei ha tanto degnamente realizzata, lei è proiettata verso una lunga e premiante carriera come può accadere solo in una amministrazione siffatta dove è

ricosciuto e ha successo solo chi ha capito “come gira il mondo” e che il “Potere” premia unicamente chi gli è asservito, ovvero i vili, i proni e i “quaquaraquà”; gli ignavi e quanti sono disponibili a vendersi con l’anima la propria personale dignità.

6.1.1.) - A fronte di ciò, mi pregio di riportarle che avendo svolto il mio ultimo impegno di dipendente comunale nella funzione di Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Severo - (di cui ero unico operatore e responsabile, premiato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per essere stato annoverato nel 1997 tra i migliori 100 uffici di tutta la pubblica amministrazione italiana “da additare ad esempio” alle altre realtà amministrative) -, ne sono stato ripagato, senza poter dilungarmi nella enumerazione degli ulteriori meriti conseguiti in tale ruolo nei successivi anni, con l’abolizione del mio Ufficio e con una proterva e indefessa persecuzione da parte del Comune delle Bananas, tale da costringermi al pensionamento anticipato.

6.1.2.) - Per parte mia, la lascerei pascere nella sua carriera e in questo mondo nefando se non fosse che lei mi ha costretto - in uno col sindaco che l’ha delegata e che, come le dicevo espressamente nella lettera sopra citata, ritengo responsabile dell’imposizione dei comportamenti capotici, contraddittori e illegali a cui lei è stata indotta - a dover ricorrere ad un tribunale per ottenere un mio diritto soggettivo e a dover affrontare, oltre alle spese, l’apprensione e le ansie che le lungaggini e l’incertezza di un procedimento giudiziario comportano.

7.1.) - Non le sembri, dunque, di poco interesse riportarle che dopo l’esposto del mio avvocato del 22 settembre 2022 contro il Comune di San Severo e il Ministero dell’Interno, il Tribunale Ordinario di Bari, dopo aver fissato una prima udienza in data 6 dicembre 2022, si riservava la decisione sciogliendola in data 31 gennaio 2023 con rinvio della causa all’udienza del 23 maggio 2023 durante la quale si riservava ancora una volta per la decisione. Successivamente, avendo in data 17 luglio 2023 il giudice relatore rappresentata la sua indisponibilità ad essere presente nel Collegio giudicante, veniva fissata una nuova udienza in data 7 novembre 2023 nel corso della quale il Tribunale si riservava ulteriormente per la decisione rinviandola al 7 dicembre 2023.

7.2.) - Fatto sta che il Tribunale adito, con decisione del 7 dicembre 2023 ha rigettato il ricorso da me presentato con addebito a mio carico del pagamento della somma di euro i €. 1.635,20, oltre le spese, a favore del Comune (sic!).

7.2.1.) - Tale **ignominiosa sentenza** trovava la sua “ratio” nella circostanza, espressamente contenutavi, che *“A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di sé per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale cioè una residenza stabile, appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015”*

7.2.2.) - La sentenza proseguiva, sempre letteralmente che *“Pertanto, in siffatta condizione ed a seguito delle sue stesse dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dall’operatore del Comune, correttamente l’Ufficiale dell’Anagrafe ha respinto l’istanza di cambio di residenza dalla via fittizia dell’Angelo Custode alla via Pelosi n. 16...”*

8.) - È più che mai opportuno e necessario, al di là delle valutazioni giuridiche che lascio ai giudici e al mio avvocato, esprimere alcune mie personali valutazioni sulla “ratio” di tale sentenza che, nel dubbio se posso attribuirle alle falsità prodotte dal Comune, alla mancata e puntuale lettura delle carte processuali, ovvero a ignoranza delle leggi anagrafiche del giudice, se non a una compromissione con la parte resistente, posso riassumere nei seguenti punti:

8.1.) - nessuna legge prevede che, oltre alla sussistenza del domicilio, debba appurarsi per il senza fissa dimora il consenso, o meno, di chi già vi domicilia “a tenerlo presso di sé”, come inopinatamente recita la sentenza;

8.2.) - nel caso specifico, avendo agito oltre quanto richiesto dalla legge, il Comune era tuttavia venuto a conoscenza anche del “consenso a tenerlo presso di sé” (espressione, tra l’altro, del tutto abusiva e inappropriata per un senza fissa dimora) salvo negare la cosa in giudizio;

8.3.) - il giudice ha quindi omesso, con grave pregiudizio contro il ricorrente, di leggere le carte agli atti e per manipolare la “ratio” della sentenza si è conformato alla falsificazione della parte resistente falsificando, a sua volta, la sentenza;

8.4.) - il giudice è del tutto a digiuno, o mostra di esserlo, della normativa anagrafica, quando confonde artatamente “*domicilio reale*”, ovvero la sussistenza del domicilio, con “*residenza stabile*” (confronta punto 7.2.1. precedente);

8.5.) - il giudice ignora, o fa finta di ignorare, alla pari del Comune resistente, che l’iscrizione presso una via fittizia, a suo tempo suggerita dalle Avvertenze Istat, è stata di fatto preclusa dall’innovato art. 2 della legge anagrafica che in caso di mancata indicazione del domicilio impone l’iscrizione anagrafica nel Comune di nascita;

8.6.) - il giudice omette di rilevare la mancanza dell’obbligo imposto alla parte resistente di iscrivere la variazione entro due giorni della richiesta (cfr. **punto 4.4 precedente**);

8.7.) - il giudice omette di rilevare che in mancanza della comunicazione di rigetto prevista dall’art. 10-bis della legge 241/90, rimane confermata la variazione già trascritta (cfr. **punto 4.5. precedente**);

8.8.) - il giudice, infine (punto 7.2.2 precedente) respinge la richiesta di ripristino della variazione come da me richiesto “*a seguito delle sue stesse dichiarazioni (quali?) e degli accertamenti (mai evidentemente letti) compiuti dall’operatore del Comune* ritenendo giustificata la iscrizione in una via fittizia, ovvero in una collocazione che l’innovato art.2 della legge anagrafica impedisce.

9.) - Come può evincersi, una sentenza del tutto parziale, disonesta e infame che, ancora una volta, suggerisce e ripropone il sospetto di una perversa collusione tra magistratura e politica corrotta e corruttrice, come ho più volte messo in evidenza sul mio sito e come ho denunciato in più lettere inviate alla Presidenza della Repubblica.

9.1.) - Forte, comunque, della affermazione di Popper (“Non credo che il mio amico Russell possa non credere più nella Giustizia dopo aver letto la ingiusta sentenza di un giudice!”) ho dato mandato al mio avvocato di impugnare la causa in appello e la mia “romantica” fiducia si è realizzata nella sentenza, alla quale la rimando, emessa dal Tribunale di appello di Bari che in data 16 aprile 2024, riconoscendo il mio diritto ha costretto il Comune alla “*immediata iscrizione*” nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di San Severo al domicilio da me indicato con condanna dello stesso comune alle spese del procedimento di primo e secondo grado.

9.2.) - Mi pregio al riguardo, di riportare solo una frase, contenuta nella sentenza di condanna del comune e del suo operato, dove è scritto “... *sia perché la norma richiede semplicemente che il domicilio stabilito dalla persona senza fissa dimora sussista “effettivamente” ... sia perché scarso rilievo avrebbe avuto, a ben vedere, anche l’eventuale diversa dichiarazione*” della persona già colà domiciliata.

9.3.) - E’ notevole, poi, che nella sua lettera, recante la data **07/08/2024**, con protocollo N. 42060/2024 del 08/08/2024, riconosce, senza arrossire, il mio diritto citando proprio la norma che, a suo tempo, aveva voluto deliberatamente disconoscere e che aveva anche voluto caparbiamente

ignorare quando gliela ho, per quanto inutilmente, evidenziata nella mia lettera interlocutoria del **27 luglio 2022** (cfr. punto 4. e 4.2. della presente).

9.3.1) - Resta, inoltre, da sottolineare come tale sua lettera, per quanto sia a me intestata, a conferma della sua idiosincrasia per la legge 241/90 che le faceva obbligo di darmene comunicazione, **non mi è stata mai inviata** né in forma cartacea, né tramite Pec.

9.3.2.) - Allo stesso modo, resta, parimenti, da sottolineare che **non mi è stata mai inviata**, né al mio indirizzo, né alla mia Pec, la sua successiva comunicazione, per quanto sempre a me intestata, del **22/08/2024**, protocollo N. 43122/2024, correttiva del “mero errore” della precedente, inviata all’avvocato in uno con il provvedimento di annullamento in autotutela, del quale ultimo mi si dà comunicazione tramite il mio rappresentate come a significare che, se non assume un legale, un cittadino non ha titolo a ricevere le comunicazioni che la legge 241/90 impone alla pubblica amministrazione.

La presente è trasmessa al nuovo Sindaco di San Severo, signora Lidya Colangelo, perché, sulla base di quanto ho fin qui esposto, possa valutare il suo operato e il suo venir meno, quale funzionario della pubblica amministrazione, al compito di porsi al servizio del cittadino per soddisfarne, nel rispetto della persona, le aspettative e i diritti che la Costituzione, le leggi e le disposizioni amministrative gli riconoscono, a meno che non voglia farsi solidale partecipe degli abusi, delle omissioni e delle illegalità da lei perpetrate in ossequio alle disposizioni di chi le ha affidato a suo tempo tale delega, contando, quindi, di poter utilmente utilizzare in futuro la sua servile disponibilità.

Da parte mia, senza escludere, alla luce del contenuto e in considerazione del tenore della presente, l’evenienza di una possibile replica, le comunico che questa mia lettera aperta sarà, comunque, integralmente resa disponibile sul sito <https://www.sansevero.it> a indelebile documentazione delle illegalità da lei agite in combutta con l’ex sindaco del Comune di San Severo, alias Comune delle Bananas, e a memoria delle generazioni future che ne vorranno avere conoscenza.

8 settembre 2024

Giovannantonio Macchiarola

N.B. Qualora non sia più sussistente la PEC dell’ex sindaco Miglio, vista la sua vicinanza e colleganza con il desso, si invita la signora Fanelli a fargliene avere copia.